

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

Categoria XII Classe --

OGGETTO: Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo. Adeguamento con procedimento ordinario ai sensi della legge regionale n. 1/2014.

L'anno 2019 e questo giorno 6 del mese di **novembre** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 29.10.2019 n. 11625 si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Sig. **Giovanni Landolfo**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° 16 ed assenti, sebbene invitati, 1

| 1. DI BERNARDO Gaetano – Sindaco | | | | <i>presente</i> [X] <i>assente</i> [] | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|---|
| N° | Cognome e nome dei Consiglieri | P | A | N° | Cognome e nome dei Consiglieri | P | A |
| 2. | MANCO Francesco | X | | 10. | CHIARIELLO Antonio | X | |
| 3. | LANDOLFO Giovanni | X | | 11. | ESPOSITO Gianluca | X | |
| 4. | OREFICE Vincenzo | X | | 12. | CHIACCHIO Tammaro | X | |
| 5. | MARINO Roberto | X | | 13. | FACCENDA Tammaro | | X |
| 6. | LIGUORI Assunta | X | | 14. | CONTE Rosa | X | |
| 7. | IOVINELLA Antonio | X | | 15. | GERVASIO Ciro Rosario | X | |
| 8. | LAMANNA Angela | X | | 16. | CAMPANILE Angelo | X | |
| 9. | CHIACCHIO Aldo | X | | 17. | RICCIARDI Giuseppe | X | |

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Luigi Di Dato, Vicesindaco; Florinda Aliperta, Ciro Caso, Angela Crispino, Paolo Guadagno.

Giustifica l'assenza il consigliere Tammaro FACCENDA.

Assiste il Segretario Comunale dott. VITTORIO FERRANTE incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa quindi a trattare il quarto punto iscritto all'ordine del giorno: «*Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo. Adeguamento con procedimento ordinario ai sensi della legge regionale n. 1/2014*» e cede la parola all'assessore Ciro Caso, che relaziona sull'argomento.

Al termine della relazione dell'assessore il Presidente chiede se vi siano interventi da parte dei consiglieri e non essendovi risposta chiede se vi sono interventi per dichiarazioni di voto.

Interviene il consigliere Campanile, il quale ricorda di aver affrontato lo stesso problema da assessore nel 2009 in maniera analoga a quanto proposto oggi e quindi il suo voto, in coerenza con quanto fatto allora, non può essere contrario. Ricorda però che già in commissione aveva segnalato una carenza di documentazione a supporto della proposta ed i consiglieri comunali non erano stati posti nella condizione di valutare compiutamente gli effetti di quanto proposto, atteso che al momento esiste una iniziativa privata di intervento sulla zona F in via Mazzini. Personalmente si dice contrario alla edificazione di centri commerciali anche in zona D, per una inutile cementificazione di un territorio quando oramai il commercio si sta spostando on line. Sottolinea la sua preoccupazione per il fatto che la proposta del privato in via Mazzini è stata appena approvata da un Commissario ad acta ed egli teme che ciò possa causare l'apertura di un contenzioso, perché il problema non è stato affrontato adeguatamente. A fronte di ciò preannuncia il suo voto di astensione sul provvedimento proposto.

Interviene il consigliere Aldo Chiacchio, il quale si era momentaneamente allontanato, che si dice sorpreso che un argomento di una tale importanza si chiudesse con un solo intervento per dichiarazione di voto. Chiede al Consiglio un dibattito più ampio perché quello trattato è un argomento delicato che non si può affrontare alla leggera. Fa un excursus storico di tutte le vicende politico-amministrative sull'argomento succedutesi dal 2003 e fornendo un'ampia disamina della giurisprudenza in merito. Da ultimo ritiene che il Commissario ad acta abbia approvato un atto illegittimo. Precisa, inoltre, di aver preparato un emendamento al regolamento di attuazione del S.I.A.D. al fine di venire incontro alle problematiche delle strutture commerciali che producono alimenti perché secondo l'A.S.L. chi produce non può anche vendere. Chiede che la Giunta comunale si faccia carico di chiedere al tecnico di revocare la concessione di cui alla deliberazione del Commissario ad acta.

Interviene il consigliere Ricciardi, il quale ricorda la posizione del Movimento Cinque Stelle nella passata consiliatura di fronte alla forzatura proposta in merito dalla passata Amministrazione e pertanto, per coerenza, il Movimento non può che essere favorevole a quanto si propone oggi. Un Comune estremamente cementificato come Grumo Nevano, non ha bisogno di altro cemento. Le zone F sono zone di interesse collettivo e devono rimanere tali. Ricorda che il Movimento aveva fatto proprio il progetto del Parco Ambientale lanciato alcuni anni fa. Se da questo atto scaturisce un contenzioso, forse è l'unico contenzioso da portare avanti per la tutela degli interessi del paese. Annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Interviene il consigliere Campanile, il quale ritiene che il consigliere Aldo Chiacchio abbia travalicato le proprie competenze e dato segno di mania di onnipotenza, comportandosi da presidente del consiglio comunale, sentenziando come un TAR e via dicendo. Ritiene che solo il Tribunale amministrativo si può pronunciare sulla legittimità dei provvedimenti della pubblica amministrazione. Conferma il suo timore che questo atto scatenerà un contenzioso e quindi conferma il suo voto di astensione.

Interviene il consigliere Aldo Chiacchio il quale afferma che a suo parere il Comune può revocare la concessione poi se si dovesse perdere i lavori inizieranno senza problemi e non cambierà niente. Il consigliere dà quindi lettura della proposta di emendamento al regolamento di attuazione del S.I.A.D. che viene allegata al presente atto.

Interviene il consigliere Campanile, il quale afferma che l'emendamento proposto è inammissibile in quanto essendo molto articolato avrebbe dovuto recare il preventivo parere di regolarità tecnica e quindi l'esame dell'argomento dovrebbe essere rinviato ad una successiva seduta consiliare.

Interviene il Presidente il quale ritiene che l'emendamento possa essere sottoposto a votazione.

Interviene il consigliere Ricciardi, il quale ritiene che seppure l'iniziativa sia condivisibile effettivamente sull'emendamento c'è bisogno di un parere. Chiede chiarimenti in merito.

Interviene il Sindaco il quale ritiene che sia necessario approvare il provvedimento per dare una risposta alla città e ai commercianti ed ognuno deve assumersi le proprie responsabilità.

Interviene il consigliere Ricciardi, il quale chiede al Presidente di far esprimere il Segretario circa la legittimità dell'emendamento proposto.

Interviene il consigliere Aldo Chiacchio il quale precisa che l'emendamento è stato redatto con la partecipazione del tecnico del Comune e all'Ufficio Commercio, verificando tutti i passaggi.

Interviene ancora il consigliere Ricciardi il quale ritiene che quella del consigliere Chiacchio, che afferma che l'emendamento è stato redatto con la partecipazione dei tecnici del Comune, rappresenti una dichiarazione formale agli atti del Consiglio. Sostiene, quindi, che si può superare questa fase di "ostruzionismo".

Il Presidente ritiene a sua volta che la parola del consigliere Chiacchio possa bastare sull'argomento.

A questo punto, non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti in primo luogo la proposta di emendamento presentata dal consigliere Aldo Chiacchio in riferimento all'art. 3 - Zone commerciali comunali, del regolamento di attuazione del S.I.A.D.

Presenti 16: con voti favorevoli all'unanimità resi per alzata di mano, l'emendamento viene approvato.

A questo punto il Presidente pone a votazione l'intera proposta deliberativa, così come emendata.

Presenti 16 - assente 1 (Faccenda): con voti favorevoli 12, astenuti 4 (Campanile, Liguori, Lamanna, Orefice), resi per alzata di mano:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, così come emendata, ed acquisito sulla stessa il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, così come emendata, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.

Si dà atto che gli interventi effettuati nel corso della discussione sono riportati nella trascrizione allegata.

Il presidente: grazie al sindaco, passiamo al quarto punto all'ordine del giorno; strumento d'intervento per l'apparato distributivo. Adeguamento con procedimento ordinario ai sensi della legge regionale numero 1-2004. La parola all'assessore **Ciro Caso**

L'assessore **Ciro Caso:** buonasera a tutti gli intervenuti, faccio una cronistoria della situazione; nell'anno 2000 veniva affidato l'incarico per la direzione del SIAd con delibera consiliare numero otto del giugno 2001 veniva approvata la variante al Siad di cui all'articolo sei del decreto legislativo del 31 marzo 1998 il numero 114 con negli articoli 16-14. Nell'anno 2003 veniva adottato il PRG vigente, a seguito di aggiornamenti tendendo alla revisione dello strumento per l'apparato distributivo... (L'assessore legge il dispositivo allegato agli atti del consiglio)... Grazie

Il presidente: ci sono interventi sull'argomento? Se non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. La parola al consigliere **Campanile**.

Il consigliere **Campanile:** è un argomento che io ho già affrontato da assessore nell'anno 2009 proponendo una delibera in consiglio comunale, rispetto alla quale la tabella A aveva dato la possibilità di realizzare delle medie strutture. Il mio voto da questo punto di vista, in coerenza con quello fatto, il mio voto non potrebbe essere il contrario a questa delibera. Perché ci sarebbe un'incoerenza politica di fondo. Anche se da un punto di vista degli anni sono passati 10 anni per cui le cose cambiano, io avevo già segnalato in commissione che vi era una carenza di documentazione a supporto di questa proposta di delibera. Soprattutto dal mio punto di vista, i consiglieri comunali non erano stati messi nelle condizioni di valutare compiutamente gli effetti di un'approvazione della proposta di delibera dell'assessore **Caso**, senza adeguati accorgimenti. Mi spiego: quando la precedente amministrazione ha approvato la delibera di cui io sono stato proponente, successivamente alla delibera di consiglio comunale c'è stata una iniziativa privata presentata in una zona riservata alle attrezzature collettive in via Mazzini. Quindi. Un intervento su una superficie di 14.000 m².. Sinceramente avendo fatto l'accesso agli atti, appena tre giorni fa.. io personalmente ho appreso nel dettaglio di cosa si trattava, prevedendo che questa lacuna dovesse essere colmata anche per gli altri consiglieri, nella mia richiesta di accesso agli atti avevo segnalato l'opportunità di mettere a disposizione di tutti.. questa documentazione. Ora il problema qual è? Personalmente ribadisco, pubblicamente, che sono contrario ai centri commerciali, anche in zona D perché ritengo che per la limitatezza del territorio di Grumo Nevano, è soprattutto per la tendenza delle attività commerciali che si stanno spostando on-line vedi Amazon ed altri.. E-commerce. Cementificare il territorio per strutture anacronistiche.. io ritengo sia sbagliato. Il territorio proprio perché è scarso, va utilizzato in maniera diversa. In maniera più razionale, tenendo conto del valore del nostro territorio. Tuttavia da consigliere comunale io mi preoccupo degli effetti delle conseguenze in termini di contenzioso. L'iniziativa che il privato ha adottato in zona F sulla base di una delibera della precedente amministrazione, che revocava la mia, è stato proprio ieri approvato dal commissario ad acta. Ora io mi sono posto due problemi; li segnalo a voi, e poi giustifico anche perché voto in un certo modo. Senza un adeguato chiarimento, rispetto a quelli che potrebbero essere gli effetti della delibera su questa iniziativa privata. Ci potrebbe essere uno spazio per l'apertura di un contenzioso, o da parte del Comune nei confronti del privato, che potrebbe impugnare il provvedimento del commissario ad acta, è quindi aprendo un altro contenzioso. Sinceramente con i problemi economici che ha il Comune di Grumo Nevano, aprire un ennesimo contenzioso non credo sia l'ideale. Oppure in alternativa intervenire su questo PUA per renderlo maggiormente conforme alla destinazione di quelle aree, dando maggiore prevalenza all'interesse pubblico rispetto all'interesse privato. Siccome tutto ciò non è stato fatto, il mio timore appunto che questo possa determinare l'apertura di un contenzioso, quindi personalmente siccome rispetto a questa possibilità, io dichiaro il mio voto di astensione. Solo ed esclusivamente per questo motivo. Perché temo che ci possa essere, una responsabilità rispetto ad un deliberato che potrebbe determinare un contenzioso, proprio perché non è stato affrontato il problema adeguatamente. Grazie

Il presidente: grazie al consigliere **Campanile**. La parola al consigliere **Aldo Chiacchio**.

Il consigliere **Aldo Chiacchio:** io chiedo scusa, non pensavo che un argomento così importante si chiudesse con un solo intervento cioè una dichiarazione di voto. Tra l'altro un argomento delicatissimo, come ricordava il consigliere **Campanile**, il quale delineava tutti i precedenti tra cui una delibera quale lui era proponente. Quindi. Chiedo ai colleghi un dibattito, un pochetto più argomentato e ampio, perché è un argomento così delicato che non si può prendere alla leggera. Anche perché è vero che c'è un contenzioso, tra alcuni commercianti e il Comune, ma è anche vero che la dichiarazione che fece il consigliere **Campanile** quando propose al consiglio comunale di revocare le medie strutture; non Centro commerciale.. perché il centro commerciale non è competenza del Comune. Quindi. Cominciamo a mettere una pietra sui centri commerciali, chiudendo questo discorso dicendo che i centri commerciali non sono competenza del Comune. Quindi. Parliamo di medie strutture, quelle che sono state argomento di discussione degli ultimi 10 anni. Nell'anno 2003 praticamente, quest'amministrazione con l'amministrazione del commissario **Cortimiglio**.. Si decise di fare su quel terreno, di costruire un mercato.. Tra l'altro secondo le sentenze del Consiglio di Stato quelle aggiornate sulla zona F. si possono insediare solo attività di mercato. Quindi. Strutture. a rilevanza pubblica. Quindi. L'argomento presentato a questo comune, da questa società privata.. è smentito totalmente.. Tra l'altro, l'atto è stato approvato dal commissario ad acta della provincia, il quale si è preso una grandissima responsabilità quella di smentire la provincia, facendo una cosa gravissima secondo il mio modesto parere. Quando fu presentata questa proposta per costruire il mercato, ci fu da parte del nuovo sindaco **Angelo Di Lorenzo** l'annullamento di questa delibera. Perché secondo l'avvocato del Comune l'opera avrebbe prodotto un grave danno al commercio cittadino, è alla mobilità urbana in quanto nell'area presa in considerazione, non vi era un'adeguata rete viaria.. Rilevato che da allora ad oggi non è stata costruita nessuna strada, in considerazione che il Comune tramite l'avvocato **Napolano** dichiarò che l'opera avrebbe

provocato danni al commercio cittadino. Questa dichiarazione dell'avvocato costò al Comune circa € 320.000.. In quanto fu fatta una transazione con la ditta la quale avrebbe dovuto costruire quest'opera gratuitamente, essendo un progetto financing. Quindi, di fronte a questa cosa, per evitare ulteriore contenzioso lo stesso avvocato Napolano disse che conveniva fare questa transazione tutto questo avvenne nell'anno 2003.. Quindi nell'anno 2003-2005 quando questa cosa fu approvata anche dalla giunta, che dissero che via Mazzini non aveva una rete viaria adeguata per ricevere una struttura commerciale. Su quel parere vorrei sapere a oggi cosa è cambiato? Le strade sono rimaste tali.. Nel contempo abbiamo perso il mercato rionale, il quale non faceva nessun danno ai commercianti visto che veniva semplicemente de localizzato il mercato già presente.. Quindi non avrebbe fatto nessuna concorrenza, però si è voluto prendere questa decisione.. E questa operazione che doveva essere a costo zero è costata cittadini di Grumo Nevano € 320.000.. Con una transazione in giunta senza inviare la delibera alla corte dei conti.. Lo stesso consigliere Campanile di suo pugno praticamente ha dichiarato, con violazione del decreto ministeriale 1474-78 e da allora ad oggi.. volevo fare osservare al consigliere Campanile che non è cambiato nulla. Allora la domanda che io faccio al consigliere Campanile, è.. questo documento che ho tra le mani lui lo condivide ancora? Dopodiché è arrivato l'avvento dell'amministrazione Chiacchio, il quale in un famoso consiglio comunale, dove le competenze lasciavano un poco a desiderare, fece venire in consiglio comunale il capo dell'ufficio tecnico ingegner Flagiello, il quale per nome e per conto dell'amministrazione. Disse qua non si sta parlando d'insediamento di medie strutture, ma di un intervento che serve tutte le zone F. Si era fatta una variante in modo tale che si poteva intervenire su ogni singola zona F. siccome noi ne abbiamo 5-6 di zone F. all'interno del PRG con quell'atto si decise di fare un solo intervento come prevedeva il nostro regolamento del PRG, praticamente fu fatta questa variante. Praticamente ci fu un intervento del consigliere Iannucci, fatto l'intervento del movimento cinque stelle, i quali dissero che non c'entra proprio niente con l'insediamento delle medie strutture sulle zone F. quindi anche in questo dopo due o tre mesi fecero un'operazione carbonara, e votarono la revoca della tabella A.. Voglio ricordare che quando approvammo la proposta del consigliere Campanile, fu dato mandato dalla giunta al tecnico di metterla in atto, il tecnico stranamente si dimenticò.. Poi l'amministrazione Chiacchio successivamente ebbe la possibilità di revocare.. Perché non fu portata a termine il procedimento. Quindi, un'altro piccolo errore. Dopodiché arrivato l'argomento che ho sentito nei corridoi della società privata alla quale è stata approvato il PUA con il parere contrario del nostro capo dell'ufficio tecnico, la cosa più grave è che il commissario ad acta non ha ritenuto neanche di rispondere. Facendo riferimento alle norme con le quali il commissario ad acta ha ritenuto di approvare questo PUA ci sono anche delle osservazioni fatte dalla provincia, e la provincia praticamente ha chiarito che per qualche tipo di intervento c'era bisogno di una variante, perché quando fu approvato il piano regolatore fu approvato anche il piano commerciale al quale furono messi dei vincoli e la regione non accettava, e chiese dei chiarimenti. Quei chiarimenti furono dati alla regione, però la grande idea dell'ingegner Salerno insieme con Angelo Di Lorenzo fecero questa manovra della tabella A.. Questo significa che questa manovra non rispettava gli standard del PRG perché non era previsto l'insediamento delle medie strutture sulla zona F. Se il piano commerciale fosse stato approvato prima del piano regolatore non c'erano problemi.. Noi abbiamo un piano a zone quindi quelle zone sono immutabili.. Cioè nel momento in cui tu togli una zona F. la devi trovare da un'altra parte, per fare questo devi fare una variante siccome non si voleva perdere tempo e non mi ricordo se era il periodo di Natale o Ferragosto, questa procedura legittima non fu fatta. E noi da 10 anni ci troviamo sempre questa palla che va avanti e indietro a seconda delle amministrazioni.. Una cosa è certa, che c'è una sentenza che riguarda il supermercato Eurospin di Marcianise (il consigliere legge la sentenza allegata agli atti del consiglio).. Quindi quello che ha approvato il commissario ad acta è illegittimo, totalmente illegittimo. Non hanno né testa né coda.. Dico di più; lui ha fatto riferimento al d.p.r. 680-2001 invece secondo il Tar ed il Consiglio di Stato la polifunzionalità della struttura offrirebbe attività complementari, propria da Grumo Nevano.. Ed io consigliere comunale dovrei preoccuparmi del contenzioso invece di preoccuparmi di chi ha combinato questo guaio. Vorrei ricordare un'ultima cosa che chi ha redatto il PUA e ha dato il parere conforme Urbanisticamente parlando è lo stesso che al consigliere Campanile ha dato un parere diverso, dicendo che non si può intervenire sulle zone F. ed ho tra le mani il documento, per la delibera approvata dalla giunta Filomena Bilancio, c'erano gli assessori Mattia Chiacchio, Mario Cristiano, Pasquale Palmieri.. Eccetera Secondo lo stesso tecnico che ha dato parere favorevole al PUA da un'analisi più approfondita della problematica si osserva al di là delle problematiche dell'amministrazione, che l'impatto di tale insediamento assorbe in maniera considerevole la superficie a standard. Qua o si soffre di schizofrenia amministrativa, oppure non saprei... Perché lo stesso tecnico ha detto tutto ed il contrario di tutto. Il problema che io pongo ai colleghi e di stare molto attenti.. Voi sapete benissimo che ce l'abbiamo la zona commerciale che la famosa zona D2 e la stiamo rendendo operativa, l'intervento sulla zona F. è stato bocciato dal Tar e dal Consiglio di Stato, ma non solo il Tar Campania. Anche il Tar delle altre regioni, e noi abbiamo un elenco.. Questo significa che noi non dobbiamo neanche fare l'annullamento in auto tutela. E non credo che ci sia quest'urgenza d'interesse pubblico, io credo che bisogna fare proprio la revoca di quell'atto sia contestarlo anche al commissario ad acta. Perché ha approvato un PUA illegittimo. Io con questo commissario ho avuto un incontro, invece di spiegarmi tecnicamente quali erano le problematiche, mi rispose semplicemente quale problema avete a fare un insediamento commerciale sulla zona F.! Non s'interessava di sapere se la legge lo prevedeva, oppure no, aveva una predisposizione verso questo insediamento.. come la vogliamo chiamare.. Poi logicamente io mi prendo le mie responsabilità, ma prima di sottoscrivere sono prese i tecnici. Logicamente non abbiamo fatto come l'amministrazione Chiacchio che abbiamo fatto esordire il capo tecnico, dobbiamo anche noi fare venire in tecnico a dire come mai le cose che ha detto ieri sono cambiate oggi. Io chiedo di discutere di quest'argomento prima di arrivare al voto.. Io ho preparato anche un

emendamento di interesse pubblico che parla degli interventi da fare tutte quelle strutture commerciali che producono alimenti che secondo la Usl che sta creando un sacco di problemi, dove si produce non si può vendere. Questo riguarda solo il Comune di Grumo Nevano, perché questa cosa non è prevista nel regolamento. Questo significa che chi produce il gelato, praticamente deve avere un'altra struttura per poterlo vendere chiedo scusa agli astanti senza una parola prolungata un poco però l'argomento era abbastanza tecnico ed era facile che qualcuno si perde nel ragionamento, così come lo stesso che vi parla potrebbe perdersi in questo complicato ragionamento. Noi siamo partiti da una proposta del consigliere Campanile già assessore, e da allora non è cambiato niente. Io ritengo che questo consiglio comunale non deve assolutamente preoccuparsi del contenzioso, anzi chiedo che la giunta si faccia carico di chiedere al tecnico di revocare questa concessione. Mi riservo di intervenire dopo gli interventi in replica. Grazie

Il presidente: la parola al consigliere Ricciardi.

Il consigliere Ricciardi: buonasera presidente, sindaco, consiglieri, buonasera a tutti cittadini presenti. È chiaro che essendo un discorso politico basato sulla coerenza, dare atto a quello che abbiamo vissuto almeno noi come movimento cinque stelle negli ultimi anni. A noi è stato sempre chiaro il tentativo di forzatura della passata amministrazione nel voler incidere con forza, e non ascoltare le opposizioni dell'epoca verso questa iniziativa. Quindi. È chiaro che la nostra posizione rimane in coerenza con quella che abbiamo avuto negli anni passati. Lo dimostra il fatto che io, eletto presidente della commissione, ho presentato subito l'atto proposto dall'assessore perché lo ritengo fondamentale per ripristinare delle regole e dei principi. che a noi del movimento cinque stelle stanno a cuore, intendiamo sempre ribadire quello che abbiamo ribadito in quegli anni. In un comune estremamente cementificato, anche con degli abusi che si sono perpetrati negli anni che poi alcuni sono stati anche condonati, viviamo in una realtà periferica di estrema periferia di Napoli Nord che è una periferia che sta contrastando dal punto di vista ambientale, dal punto di vista strutturale. Abbiamo sempre ritenuto che le aree verde, le zone F. a destinazione d'interesse collettivo dovessero rimanere tali. È anzi noi andiamo anche oltre conoscendo le indicazioni nazionali anche di un nuovo governo fortemente ambientalista, noi riteniamo che debba partire allo studio di questo piano urbanistico, perché per noi del movimento cinque stelle non ci sono alcuni parametri ambientali per costruire delle strutture cementizie sul nostro territorio, perché queste iniziative anche legittime di imprenditorialità in queste condizioni sono uno sgarro al nostro territorio. Noi immaginiamo una città verde, che tuteli l'ambiente. E portiamo da sempre quel sogno che partì in un certo momento storico a Grumo Nevano nel vedere realizzata nell'area che costeggia via San Domenico fino al campo sportivo un parco pubblico che sia lasciato ai posteri proprio per dimostrare la voglia di tutelare l'ambiente di quest'area. Noi l'abbiamo messo nel programma del movimento cinque stelle nella passata campagna elettorale continueremo a lavorare in questo senso, ci auguriamo che l'obiettivo di quest'amministrazione sia veramente questo. Per tornare al discorso della delibera che noi andiamo ad approvare, io capisco le remore del consigliere Campanile per la questione dell'apertura di un contenzioso. Ma. La realtà è che di fronte alla tutela degli interessi dei beni del paese. Forse questa è l'unico contenzioso che questo Comune deve attivare, e portare avanti. Quindi per non essere troppo lungo, anche perché la volontà del movimento cinque stelle è stata espressa in commissione noi diamo parere favorevole. Voteremo in favore di questa delibera. Grazie

Il presidente: la parola al consigliere Campanile.

Il consigliere Campanile: Che il consigliere Aldo Chiacchio sia affetto da mania di onnipotenza, era noto a tutti. È questa sera ha dato l'ennesima dimostrazione di questo senso di onnipotenza, questa sera sembrava Superman, Transformers. Si è trasformato in presidente del consiglio, quando noi già eravamo passati alle dichiarazioni di voto, si è arrogato il diritto di aprire un dibattito. Io non sono intervenuto per rispetto alla presidenza, perché non mi posso sostituire al presidente, il presidente avrebbe dovuto rilevarlo; pur avendolo rilevato abbiamo ascoltato l'ennesimo show del consigliere Aldo Chiacchio, si è trasformato in Tar Campania. Quando praticamente, ha sentenziato sulla legittimità o meno di un atto, io penso che questa cosa compete soltanto al tribunale amministrativo regionale dichiarare se un atto è illegittimo o meno. Si è messo anche la fascia di sindaco, quando ad un certo punto ha annunciato che state lavorando sulle zone D.. Laddove, mi sarei aspettato che questa iniziativa politica programmatica fosse venuta dal sindaco. Io però ringrazio il consigliere Chiacchio per l'inizio e la fine dell'intervento.. Alla fine ha confermato che c'è un contenzioso, questo era noto.. Lo ringrazio pure per l'inizio dell'intervento perché finalmente ha fatto chiarezza su una notizia propinata ai commercianti del centro storico per tutta la campagna elettorale, ed anche oltre.. Infatti ha avuto un raptus di sincerità, i commercianti sono stati terrorizzati dall'idea che Angelo Campanile voleva realizzare il centro commerciale a Grumo Nevano, questa sera il consigliere Aldo Chiacchio ha annunciato che non c'è nessun centro commerciale che non è neanche competenza dell'amministrazione fare centri commerciali. Quindi. Io lo ringrazio per questo elemento di chiarezza, farò i manifesti del verbale. Perché veramente erano terrorizzati i commercianti del centro storico all'idea che ci fosse la volontà da parte nostra di realizzare un centro commerciale. Laddove da parte mia, l'ho ribadito all'inizio dell'intervento quando il consigliere era assente, sono proprio allergico ai centri commerciali in un territorio così limitato come quello di Grumo Nevano. Perché il nostro territorio non può essere permanentemente deturpato da strutture che poi diventano cattedrali nel deserto, il parco a cui faceva riferimento il consigliere Ricciardi era anche un mio sogno, lo sarà anche per il futuro. Quindi. Confermo il mio voto per tutti i motivi che ho detto prima. Grazie

Il presidente: la parola al consigliere Aldo Chiacchio.

Il consigliere Aldo Chiacchio: ringrazio il consigliere Campanile, che mi ha fatto ricordare dell'incontro che ebbe con Salvini. Quando lo presentò agli elettori per aver convinto Salvini a spendere qualcosa per la città di Grumo Nevano,

infatti.. come si evince dal video, Salvini appena-appena lo salutò.. Dopodiché nel famoso argomento che stiamo affrontando, ai cittadini, ai commercianti non è stata propinata nessuna fesseria. Perché noi abbiamo presentato questo documento che ho tra le mani, dove praticamente facciamo ricorso al Tar.. non sta scritto che facciamo ricorso al Centro commerciale, carissimo avvocato consigliere Campanile. Praticamente, tu pensi che hai perso le elezioni a causa di questa cosa? Onestamente trovare scuse del genere, sono abbastanza ridicole. Tu hai perso perché non sei stato convincente anche perché la tua presenza sul territorio è stata breve nel periodo di campagna elettorale, poi per due o tre anni nessuno ti ha visto.. Poi vorrei ricordarti quella famosa telefonata che tu hai fatto a casa mia, quando volevi sapere se passava o non passava questo argomento.. Con questo non ti faccio nessuna critica, dico solo che mi hai fatto una famosa telefonata.. Non si può dire! Era riservata quella telefonata.. "Sarei disgustoso" allora sul manifesto ti metti anche la telefonata. Per quanto riguarda il contenzioso, caro avvocato il contenzioso nasce all'inizio dei lavori.. Ma fino adesso non c'è stato nessun inizio lavoro, il Comune può benissimo revocare la concessione. Poi se dovesse perdere.. Praticamente inizieranno i lavori un mese dopo, non cambia proprio niente. Non c'è nessun contenzioso pericoloso per l'ente. Non è che noi andiamo a fermare un'opera privata.. Durante i suoi lavori, noi stiamo fermando un'opera sulla carta. Approvata in maniera Light da parte del commissario ad acta, perché praticamente uno che mette in discussione la posizione della provincia. Quindi, per quanto riguarda il contenzioso non sono proprio preoccupato, c'è un'altra preoccupazione che se dovessero iniziare i lavori.. Io credo che sia opportuno bloccare alla partenza questa opera. Oggi dal 2017 la posizione è chiara, le medie strutture non si possono costruire sulle zone F.. Non è che io sono diventato professore, oppure sono diventato Tar Campania. Io mi sono andato a leggere le sentenze, ho fatto l'esempio per quanto riguarda la Eurospin Marciante.. Che alla stessa situazione.. Cercare di imbrogliare a chiacchiere consiglieri comunali. Caro consigliere Campanile quando io stavo nell'altra amministrazione, mi permisero di suggerire il tuo nome come assessore, tu hai sempre saputo che io sono uno che operativamente.. Io faccio il consigliere attivo, senza partecipazione non sono interessato, ma non ho mai prevaricato sul sindaco, sulla giunta eccetera. Io ho parlato di noi al plurale, stiamo lavorando. Questo per te significa sostituire il sindaco? Se vuoi mettere qualche zizzania tra me e il sindaco e gli altri consiglieri secondo me stai perdendo tempo. In quanti tutti conoscono il mio comportamento, leale, corretto. E non mi ricorda invece dello stesso modus operandi da parte di altri, negli anni dell'amministrazione Fiorella Bilancio. Poi caro presidente non in commissione abbiamo anche sviscerato alcuni emendamenti, che erano fondamentali per i commercianti. Emendamenti che portavano alcune rettifiche per quanto riguarda il SIAD perché nel momento in cui ci sarà un controllo da parte della polizia provinciale, oppure dell'Usl su questi negozi che producono internamente ci sono dei problemi, mi riferisco soprattutto alle friggitorie. Gelati artigianali, Kebab, pasticcerie, pizze al taglio. Tutti questi artigiani che operano in Grumo Nevano non hanno una posizione irregolare. Quindi. Chiedo. Di apportare questo emendamento, che non porta un vantaggio a me personalmente, ma porta un vantaggio agli artigiani. Quindi. Se volete io leggo.. l'emendamento e lo consegno alla presidenza per la eventuale ammissione.. (Il consigliere legge l'emendamento allegato agli atti del consiglio)... Grazie

Il presidente: la parola al consigliere Campanile.

Il consigliere Campanile: le cose vanno fatte con un certo criterio, per renderle ammissibili. Per me è completamente inammissibile questo emendamento, anche perché così articolato, così complesso.. Ritengo che il parere del segretario non sia sufficiente, sia necessario anche un parere di regolarità tecnica, e il funzionario in questo momento non c'è in consiglio comunale. Quindi. Ritengo che sia inammissibile, fermo restando che se superato questo mio dubbio di ammissibilità, se lo ritenete ammissibile io, voto. Però. Ritengo che il rispetto delle regole imponga questo tipo di valutazione. Quindi. Per me l'esame deve essere rinviato alla seduta successiva. Per i motivi che ho spiegato, di cui al quinto comma dell'articolo 21 del regolamento comunale. Grazie

Il presidente: visto che c'è stato un dibattito per delucidare i consiglieri. Non è che il consigliere Aldo Chiacchio si è assentato per qualche sua motivazione, lo ha spiegato per motivi fisiologici. Lui ha dato una spiegazione a tutti i consiglieri di quello che è il Siad, onestamente credo che faccia piacere a chi non ha seguito questa faccenda. Credo che il consiglio comunale si debba prendere la responsabilità di votare questo atto. Quindi. Io propongo di metterlo a votazione.

Il presidente: la parola al consigliere Campanile.

Il consigliere Campanile: io chiedo un parere tecnico al segretario. Grazie

Il presidente: la parola al consigliere Ricciardi.

Il consigliere Ricciardi: io parto da questa premessa; è vero che in commissione c'è stata una discussione ampia, però è anche vero che alla discussione che è stata comunque verbalizzata il tutto verteva sulla proposta dell'assessore. Io non so se questo è un emendamento, perché non mi sembra un emendamento. Alla proposta dell'assessore, è un'aggiunta. Quindi. Chiedo al segretario comunale se effettivamente serve un parere tecnico da parte degli uffici competenti. Anche se nei termini tecnici, condividiamo l'iniziativa, però effettivamente nasce questa indecisione, se c'è bisogno di un parere allegato all'emendamento. Quindi poi andrebbe come proposta di delibera. Quindi. Chiedo al segretario per avere chiarimenti. In tal caso se il percorso è regolare, per noi possiamo anche passare alla votazione. Grazie

Il presidente: la parola al sindaco.

Il sindaco: io ringrazio tutti per l'apporto che avete dato alla discussione, un grazie al consigliere Chiacchio perché hai fatto finalmente luce su quelle che erano le dinamiche precedenti. Noi ci lamentiamo che la città di Grumo Nevano è ferma, che non va avanti, che il commercio stenta a decollare. Anzi non parte proprio, io sono d'accordo che le regole vanno rispettate. Sono contento delle varie dichiarazioni di voto su questo argomento, ho notato che siete tutti

d'accordo. Quello che dico io.. perché dovremmo perdere altro tempo, e sottrarre tempo al commercio, sottrarre tempo alle vendite natalizie. Non dare la possibilità a questo paese di mettersi in regola. Allora se noi siamo tutti in difesa di quelle che possono essere le istanze, dei commercianti, se noi ci blocchiamo per questi pareri e ci dovesse essere un rinvio al prossimo consiglio comunale avremmo tolto solo del tempo ai commercianti. Io credo che queste situazioni vadano superate senza neanche discutere. Io credo che di fronte allo stato comatoso di questo paese noi dobbiamo subito affrontare questa problematica e risolverla seduta stante perché a parere mio il consiglio è sovrano. Allora finiamola con queste bagarre, chi non vuole assumersi le proprie responsabilità lo dica chiaramente nei confronti della città. Grazie

Il presidente: la parola al consigliere Ricciardi.

Il consigliere Ricciardi: caro sindaco, perdonami cerchiamo di stemperare un pochettino gli animi. Io penso che questo consiglio aveva preso. Una. Strada, anche se supposizioni personali aspre. Invito tutti alla calma, e a una presa di coscienza, io voglio sottolineare.. Io ho vissuto quello che c'è stato tra le vostre compagini, però ad oggi al sottoscritto non riguarda più perché non siamo più in campagna elettorale. Io voglio far superare determinati momenti.. Tutti noi vogliamo tutelare il bene dei commercianti, non per avvalorare la posizione di uno o di un altro, però la richiesta di un consigliere che sia di maggioranza o di opposizione di chiedere al segretario comunale se siamo nell'ambito delle regole se è legittimo, e va tutelata da qualsiasi parte venga. Quindi. Invito il presidente a chiedere un parere al segretario. E di terminare questo consiglio comunale con un ottimo spirito d'animo. Grazie

Il presidente: la parola al consigliere Aldo Chiacchio

Il consigliere Aldo Chiacchio: l'emendamento nasce da una discussione, se l'avrei saputo prima la premessa all'interno della delibera. Io ho fatto un'integrazione al SIAD anche perché questo emendamento non è stato sviluppato direttamente in commissione altrimenti, sarebbe già stato inserito in delibera. Io dico soltanto che questo emendamento è stato fatto in collaborazione con i tecnici quindi il parere è stato già dato seduta stante dai tecnici.. Non è che è solo farina del mio sacco. È stato fatto insieme all'ufficio tecnico è all'ufficio commercio. Nasce dalla collaborazione la discussione fatta post commissione.. Non è una cosa inventata da Aldo Chiacchio, ovviamente abbiamo verificato tutti i passaggi. Tutte le leggi, poi è stato portato in consiglio comunale come emendamento. Questo emendamento è sicuramente a norma.. non è in contrasto con le leggi vigenti. Grazie

Il presidente: la parola al consigliere Ricciardi.

Il consigliere Ricciardi: ho sentito dire dal consigliere. Aldo Chiacchio che questo emendamento è stato costruito, con i diretti interessati. Che sarebbero poi chi avrebbe dovuto dare il parere. Quindi. visto che, è stato dichiarato dal consigliere, agli atti diventa un atto formale una dichiarazione del genere. Di conseguenza dico che quel parere deve essere anche controfirmato dal segretario, mi rivolgo al presidente. Io penso che si potrebbe superare questa fase, anche se io condivido l'ostruzionismo in termini tecnici, in termini. Di regole da parte del consigliere Campanile. Grazie

Il presidente: caro consigliere Ricciardi, io ho interpretato in questo modo; visto che lo avete fatto insieme all'ufficio tecnico, è la vostra parola in consiglio comunale penso che basta. Io prendo in parola quello che ha detto il consigliere Aldo Chiacchio, per me può essere messo ai voti. Grazie

Il presidente: metto in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Aldo Chiacchio. I favorevoli...

All'unanimità dei presenti il consiglio comunale approva. Grazie

Il presidente: votiamo adesso per la proposta emendata. I favorevoli... ... Il consiglio comunale approva

PROPOSTA DELIBERATIVA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Assessore alle Attività Produttive – geom. Caso Ciro

Oggetto: Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo.

Adeguamento con procedimento ordinario ai sensi della legge regionale n. 1/2014.

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 25/06/2001, veniva approvato lo Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo di cui all'art. 6 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 e gli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 1/2000;
- a seguito di aggiornamenti tendenti alla revisione dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo in data 28/11/2005 con delibera di Consiglio Comunale n. 38 veniva approvata la modifica al S.I.A.D.;
- il SIAD veniva ammesso al visto di conformità dal competente Settore Sviluppo e Promozioni Attività Commerciali della Regione Campania con D.D. n. 16 del 12.01.2007;
- in data 10/1/2014 è entrata in vigore la legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale";
- il comma 1 dell'art. 10 della precitata normativa regionale prescrive che i comuni adeguano gli strumenti urbanisti generali ed attuativi, i regolamenti di polizia locale e lo strumento di intervento per l'apparato distributivo, se vigente, oppure si dotano dello stesso strumento, se ancora non vigente, recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- con Decreto Dirigenziale n. 997 del 30.10.2014 della Regione Campania Dipartimento 51 Programmazione e Sviluppo Economico Direzione Generale 2 Sviluppo Economico ed attività Produttive, è stata approvata la nuova circolare recante le indicazioni operative in merito alla legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale";
- con delibera di G.C. n. 11 del 26.01.2017, è stato approvato l'adeguamento, in forma semplificata del vigente SIAD ai sensi dell'ex art. 10 della legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1 secondo gli indirizzi della circolare applicativa di cui sopra;
- che il SIAD vigente è costituito dai seguenti elaborati essenziali:
 - o Regolamento comunale per il commercio al dettaglio in sede fissa;
 - o N.T.A. di attuazione, con allegata tabella "A" localizzazione delle medie strutture di vendita;
 - o Regolamento comunale di igiene e Sanità relativo al Commercio;
 - o Regolamento per il Commercio su aree pubbliche;
 - o Rilievo rete distributiva;
 - o Zonizzazione;
 - o Planimetria mercato settimanale;
- la Tabella "A" allegata alle N.T.A. del SIAD, definisce le Zone commerciali per la localizzazione delle medie strutture di vendita, coincidenti con le zone Territoriali Omogenee A, B, C, D, "F - Attrezzature Collettive", del Piano Regolatore Generale vigente;
- le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente all'art. 17 disciplinano le zone "F" quali standard urbanistici di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68 "parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale".
- l'art. 10 "strumento di intervento per l'apparato distributivo" della legge regionale 9 gennaio 2014, al comma 2 così dispone:

"Lo strumento di intervento per l'apparato distributivo, di seguito denominato SIAD, costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali. Esso è approvato in adeguamento o in variante. E' approvato in adeguamento se l'individuazione da parte dei Comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene senza variazione degli

indici edificatori delle aree o l'aumento dei volumi esistenti, anche se la funzione commerciale è localizzata in aree o edifici già destinati alla produzione di beni e di servizi oppure non è codificata terminologicamente, tenuto conto delle caratteristiche socio economiche, ambientali, funzionali e strutturali delle singole zone di insediamento. È applicato con procedimento ordinario di variante urbanistica quanto l'applicazione dei criteri e degli indirizzi indicati nella presente legge comporta la realizzazione di nuovi volumi o il cambio di destinazione d'uso delle aree o degli edifici o degli edifici interessati, se vietati dallo stesso strumento urbanistico generale.

- L'Amministrazione comunale con nota prot. n. 7189 del 05/07/2019, ha disposto l'adeguamento in forma ordinaria del SIAD, con particolare riferimento alla eliminazione delle medie e grandi strutture di vendita dalle zone Omogenee "F - Attrezzature Collettive" di cui all'art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;

Ciò Premesso,

RILEVATO che dalla relazione istruttoria redatta dal responsabile del Settore Tecnico, prot. n. 7867 del 22.07.2019, si evidenzia che "allo stato attuale la localizzazione delle medie strutture commerciali in zona "F Attrezzature Collettive", come previste dal vigente SIAD determina un cambio di destinazione urbanistica delle aree già destinate a standards urbanistici dal PRG, "parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale" ed una sostanziale variazione degli stessi standards urbanistici sottraendo ambiti di spazi destinati ad attrezzature ed impianti di interesse generale, in violazione alla disciplina di cui al D.M. 1444/68."Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765".

CONSIDERATO che la recente giurisprudenza di merito (C.d.S. 4009/2017, 4010/2017, 4025/2017) ha più volte sancito la incompatibilità delle strutture di tipo commerciali in zone F destinate ad attrezzature di interesse generale, escludendo categoricamente che le medie e grandi strutture commerciali siano configurabili alla stregua di standards urbanistici come definiti dal D.M. 1444/1968;

TENUTO CONTO questa Amministrazione Comunale, in virtù dei poteri conferiti ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 della legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1, decide sulla localizzazione delle medie strutture di vendita, adeguando in regime ordinario il SIAD vigente, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1.;

VISTI gli elaborati predisposti dal competente Settore Tecnico in ordine all'adeguamento con procedimento ordinario del vigente SIAD, ai sensi dell'art. 10 comma 10 della L.R. 9 gennaio 2014 n. 1 trasmessi con nota prot. n. 7758 del 19/07/2019 costituiti da,

- Relazione Istruttoria;
- Regolamento di attuazione adeguato con procedimento ordinario;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 6 - Zonizzazione Commerciale in scala non inferiore a 1:5.000
- Tabella "A" localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita.

ATTESO CHE non risultano pervenute al Settore Tecnico osservazioni e/o contributi migliorativi in relazione al SIAD da parte delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative sul territorio nazionale;

VISTO il verbale di presa d'atto prot. n. 8861 del 27.08.2019 in merito ai pareri di cui all'art. 10 comma 7 della L.R. n. 1/2014, pareri obbligatori ma non vincolanti acquisiti ai sensi dell'art. 16 della legge 07/08/1980 n. 241 ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 9 gennaio 2014 n. 1;

VISTA la legge 241/90 e s.m.i.;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

ATTESO la necessità di provvedere all'adeguamento del vigente SIAD al fine di conformare lo stesso alla disciplina di cui alla L.R. n. 1/2014;

Tutto quanto premesso,

PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto:

- della relazione istruttoria che precede;
- del verbale di presa d'atto prot. n. 8861 del 27.08.2019 in merito ai pareri di cui all'art. 10 comma 7 della L.R. n. 1/2014;

Di approvare l'adeguamento con procedimento ordinario dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo redatto dal Settore Tecnico, trasmesso in data 19/07/2019 prot. 7758 quale parte integrante del presente atto, unitamente ai seguenti elaborati, depositati presso il Settore Urbanistica –SUAP e così costituiti:

- Relazione Istruttoria;
- Regolamento di attuazione adeguato con procedimento ordinario;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 6 - Zonizzazione Commerciale in scala non inferiore a 1:5.000
- Tabella "A" localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita.

Di dare atto:

- che lo Strumento in oggetto è stato adeguato in conformità alle norme vigenti;
- che l'adeguamento del SIAD non determina variante urbanistica al vigente P.R.G.

Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico in ottemperanza all'art.10 della L.R. 1/2014, la trasmissione del presente Strumento alla *Direzione generale dell'Area generale di Coordinamento Sviluppo Economico, Settore Regolazione dei Mercati della Giunta Regionale* per l'apposizione del visto di conformità, oltre all'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari alla pubblicazione dello Strumento sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio per giorni 30;


L'Assessore alle Attività Produttive

Geom. ~~Caso~~ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Addi, 29/08/2019



Il Responsabile dell'8° Settore
dott.  Vittorio Ferrante



Art. 3 - Zone Commerciali comunali

Agli effetti del presente regolamento le zone commerciali comunali, indicate nella apposita tavola grafica, sono definite in base alle zone omogenee individuate del PRG adottato, in ultimo, dal Consiglio Comunale con deliberazione n °50 del 29.07.1997:

zona A, corrispondente alle ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo A;

zona B, corrispondente alla ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo B;

zona C, corrispondente alla ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo C;

zona D, corrispondente alla ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo D a specifica destinazione commerciale;

Ai soli effetti del presente regolamento, gli immobili situati in zone di P.R.G. diverse da quelle indicate al comma 1 ed aventi una destinazione d'uso commerciale regolarmente concessa o condonata, vengono considerati come ricadenti in zona di tipo D a specifica destinazione commerciale.

Nella Zona F sottozona "Attrezzature Collettive", è vietato l'insediamento delle medie strutture di vendita inferiori e superiori come indicate nella tabella "A". Tale divieto non incide né sui parametri né sulle destinazioni d'uso delle predette Zone Omogenee "F" come disciplinate dall'art. 17 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale.

La zona F accorpa tutte le aree destinate ad attrezzature collettive del P.R.G.. Queste zone non necessitano di esercizi commerciali se non a supporto di qualche struttura ad uso collettivo esistente o di progetto.

In questi casi specifici sono realizzabili solo unità di vicinato o attività di ristoro (bar, rosticceria).

Le attività di cui al comma precedente devono essere dipendenti dalle strutture ad uso collettivo e dovranno essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con esse.

Nelle zone A e B è possibile nei locali a destinazione commerciale, avviare congiuntamente alla vendita, attività artigianali alimentari di piccola produzione definite "da passeggio" o "street food", limitatamente alle seguenti tipologie o ad esse assimilabili:

pizza al taglio per asporto

kebab

friggitoria

gelato artigianale

pasticceria

e tutte quelle attività in cui il prodotto alimentare viene acquistato in cassa e consumato al momento.

Detta facoltà è consentita anche nei casi in cui la produzione assume la caratteristica di attività marginale e sussidiaria rispetto all'attività principale che potrà essere quella di bar o di altre attività aventi per oggetto somministrazioni o intrattenimento.

In tutti i casi si terrà conto in termini di addetti (impiegati alla vendita e in laboratorio) che non dovranno superare le cinque unità.

E' consentito nelle zone omogenee A e B del Piano Regolatore Generale, l'attività di panificazione laddove l'impresa eserciti l'attività di vendita finalizzata al consumo immediato del pane così come enunciato all'art. 7 della L.R. n. 10 del 25 febbraio 2014.

Tale facoltà è consentita inderogabilmente alle seguenti prescrizioni:

- Che venga prodotto esclusivamente pane a denominazione "pane fresco" e/o "pane tradizionale di alta qualità" così come definito dagli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10 del 25 febbraio 2014;
- Che l'impianto per la produzione di calore non debba avere una potenzialità superiore a 116 KW;
- Che il consumo di farina non sia superiore a 1500 Kg/giorno;
- Che in caso di scarichi di acque reflue, il consumo idrico giornaliero non superi i 5 mc nel periodo di massima attività;
- Che per l'attività di vendita per il consumo immediato, le imprese devono allestire locali o superficie pertinenti aperti al pubblico, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e di commercio;
- Che congiuntamente all'attività di produzione di pane vengano prodotti anche derivati quali articoli di gastronomia, rosticceria, pizze a taglio o da asporto, specialità da forno e vendita di prodotti comunque collegabili all'attività di panificazione.

COMUNE DI GRUMO NEVANO

22 LUG. 2019

7867



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giotto, n. 4 - 80028 Grumo Nevano

IV SETTORE TECNICO

Oggetto: Strumento di Intervento per l'Apparato distributivo. Adeguamento in forma ordinaria ai sensi della L.R. 1/2014.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

(art. 10 comma 10 lett. c L.R. 1/2014)

Premesso:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 25/06/2001, veniva approvato lo Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo di cui all'art. 6 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 e gli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 1/2000;
- che a seguito di aggiornamenti tendenti alla revisione dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo in data 28/11/2005 con delibera di Consiglio Comunale n. 38 veniva approvata la modifica al S.I.A.D.;
- che il SIAD veniva ammesso al visto di conformità dal competente Settore Sviluppo e Promozioni Attività Commerciali della Regione Campania con D.D. n. 16 del 12.01.2007;
- che in data 10/1/2014 è entrata in vigore la legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale";
- che il comma 1 dell'art. 10 della precitata normativa regionale prescrive che i comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i regolamenti di polizia locale e lo strumento di intervento per l'apparato distributivo, se vigente, oppure si dotano dello stesso strumento, se ancora non vigente, recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- che con Decreto Dirigenziale n. 997 del 30.10.2014 della Regione Campania Dipartimento 51 Programmazione e Sviluppo Economico Direzione Generale 2 Sviluppo Economico ed attività Produttive, è stata approvata la nuova circolare recante le indicazioni operative in merito alla legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale";
- che con delibera di G.C. n. 11 del 26.01.2017, è stato approvato l'adeguamento, in forma semplificata del vigente SIAD ai sensi dell'ex art. 10 della legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1 secondo gli indirizzi della circolare applicativa di cui sopra;
- che il SIAD vigente è costituito dai seguenti elaborati essenziali:
 - o Regolamento comunale per il commercio al dettaglio in sede fissa;
 - o N.T.A. di attuazione, con allegata tabella "A" localizzazione delle medie strutture di vendita;
 - o Regolamento comunale di igiene e Sanità relativo al Commercio;
 - o Regolamento per il Commercio su aree pubbliche;
 - o Rilievo rete distributiva;
 - o Zonizzazione;
 - o Planimetria mercato settimanale;
- che la Tabella "A" allegata alle N.T.A. del vigente SIAD, definisce le Zone commerciali per la localizzazione delle medie strutture di vendita, coincidenti con le zone Territoriali Omogenee A, B, C, D, "F - Attrezzature Collettive", del Piano Regolatore Generale vigente;

- che le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente all'art. 17 disciplinano le zone "F" quali standard urbanistici di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68 *"parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale"*.

- che l'art. 10 *"strumento di intervento per l'apparato distributivo"* della legge regionale 9 gennaio 2014, al comma 2 così dispone:

"Lo strumento di intervento per l'apparato distributivo, di seguito denominato SIAD, costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali. Esso è approvato in adeguamento o in variante. È approvato in adeguamento se l'individuazione da parte dei Comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene senza variazione degli indici edificatori delle aree o l'aumento dei volumi esistenti, anche se la funzione commerciale è localizzata in aree o edifici già destinati alla produzione di beni e di servizi oppure non è codificata terminologicamente, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche, ambientali, funzionali e strutturali delle singole zone di insediamento. È applicato con procedimento ordinario di variante urbanistica quanto l'applicazione dei criteri e degli indirizzi indicati nella presente legge comporta la realizzazione di nuovi volumi o il cambio di destinazione d'uso delle aree o degli edifici o degli edifici interessati, se vietati dallo stesso strumento urbanistico generale."

- che l'Amministrazione comunale, alla luce della recente giurisprudenza di merito (C.d.S. 4009/2017, 4010/2017, 4025/2017) la quale ha più volte sancito la incompatibilità delle strutture di tipo commerciali in zone F destinate ad attrezzature di interesse generale, escludendo categoricamente che le medie e grandi strutture commerciali siano configurabili alla stregua di standard urbanistici come definiti dal D.M. 1444/1968, con nota prot. n. 7189 del 05/07/2019 ha disposto l'adeguamento, in forma ordinaria del vigente SIAD, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1, prevedendo in particolare la esclusione dell'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita nelle zone Omogenee "F - Attrezzature Collettive" di cui all'art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, ciò in virtù dei poteri conferiti dall'art. 17 commi 1 e 2 della legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1.

Tutto quanto premesso ed evidenziato si è del parere che allo stato attuale la localizzazione delle medie strutture commerciali in zona "F Attrezzature Collettive", come previste dal vigente SIAD, determina un cambio di destinazione urbanistica delle aree già destinate a standards urbanistici dal PRG, *"parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale"* ed una sostanziale variazione degli stessi standards urbanistici sottraendo ambiti di spazi destinati ad attrezzature ed impianti di interesse generale, in violazione alla disciplina di cui al D.M. 1444/68. *"Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765"*.

In ordine alla disposizione di cui sopra, pertanto, è stata predisposta la modifica alla Tav. 6 "Zonizzazione commerciale" allegata al vigente SIAD, contenente la nuova localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita.

La modifica, contenente la esclusione delle zone Omogenee "F" del vigente P.R.G. dall'insediamento delle medie e grandi strutture di vendite, non incide né sui parametri né sulle destinazioni d'uso delle predette Zone Omogenee "F" come disciplinate dall'art. 17 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale e ricostituisce gli equilibri urbanistici come definiti dal vigente Strumento Urbanistico Generale del Comune (P.R.G.), ed è perfettamente conforme ad esso.

È stata predisposta la nuova "Tabella A" per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendite con la relativa disciplina attuativa con particolare riferimento alle quantità di spazi per parcheggio e servizi coerentemente alle disposizioni di cui alla legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1 e la nuova tavola di zonizzazione commerciale (cfr. Tav. 6);

Inoltre, sempre in regime di adeguamento del vigente SIAD sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento di attuazione,

- All'art. 3 della bozza di regolamento è stata inserita l'eliminazione delle medie e grandi strutture di vendita dalle zone Omogenee "F - Attrezzature Collettive" di cui all'art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;
- All'art. 4 è stato inserito il seguente comma: *"Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, l'articolo 8, comma 1, della Legge Regionale n. 1/2014 individua nello Sportello Unico per le Attività Produttive quale unico punto di accesso per il richiedente anche per le relative pratiche di edilizia produttiva."*
- È stato inserito il TITOLO III **"adeguamento ai principi di liberalizzazione delle attività commerciali e semplificazione amministrativa, prevedendo in particolare:**
 - a) Liberalizzazione della consumazione sul posto in esercizi di vicinato;
 - b) Liberalizzazione della somministrazione di alimenti e bevande;
 - c) Liberalizzazione del settore della vendita di quotidiani e periodici;
 - d) Liberalizzazione dei distributori di carburante;
 - e) Liberalizzazione dei servizi accessori ed integrativi agli impianti di distribuzione di carburante;
- È stato inserito il TITOLO IV **"standard di qualità ed arredo urbano del centro storico"** prevedendo in particolare:
 - a) la deroga, per i fabbricati esistenti, dalle norme relative alle altezze interne dei locali da destinare al commercio al dettaglio in sede fissa, se dette altezze sono, comunque, *pari ad almeno 2,70 metri*, fermo restando i requisiti igienico sanitari e di sicurezza.
 - b) la successiva emanazione di apposito disciplinare in tema di rispetto delle norme relative alle caratteristiche morfologiche di insegne e vetrine e degli elementi di arredo esterno.
- È stato inserito il TITOLO V **"Centri Commerciali Naturali"**
- All'art. 8, comma 4 è stato inserito la seguente variazione: *Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non si effettuerà. In tal caso il Sindaco può, a richiesta delle Organizzazioni di categoria, autorizzare lo svolgimento del mercato, ove le condizioni della circolazione, oppure altre di pubblico interesse, lo consentano."*


Ai fini dell'iter di approvazione delle modifiche al vigente SIAD, tenuto conto che queste rientrano nella disciplina dell'adeguamento al P.R.G., non costituenti variante ad esso, deve adottarsi la procedura di cui all'art. 10 comma 7 ed 8 della legge regionale 1/2014, pertanto il Consiglio Comunale, prima dell'approvazione acquisisce il parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. L'adeguamento è sottoposto, dopo l'approvazione, al visto di conformità della competente Direzione generale dell'Area generale coordinamento Sviluppo Economico, Settore Regolazione dei Mercati della Giunta regionale, da rilasciare entro novanta giorni dalla data di ricezione. Decorso il termine, in mancanza di pronuncia espressa, il visto si intende apposto favorevolmente tenuto conto che l'adeguamento non comporta variante urbanistica. Le modifiche al SIAD divengono esecutive dopo il rilascio del visto di conformità regionale e la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

Allegati:

- Tav. 6 Zonizzazione Commerciale;
- Tabella "A" localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;
- Regolamento di attuazione;

Addi

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Salvatore Nappello)



Il Responsabile del IV Settore
(Dott. Vittorio Ferrante)



Comune di Grumo Nevano

Città Metropolitana di Napoli

Via Giotto, 4 - c.a.p. 80028 - tel. 081 832.71.11 -



<http://www.comune.grumo-nevano.na.it> pec: ufficio.suap@comune.grumo-nevano.na.it

VIII° SETTORE AREA TECNICA - SERVIZIO S.U.A.P.

STRUMENTO D'INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO

(Piano di strumento integrato del P.R.G. - D. Leg.vo 31 marzo 1998, n.114 e Leg. Reg. 9 gennaio 2014 n°1)

REGOLAMENTO

DI

ATTUAZIONE

| | |
|------------------------|---|
| COMUNE di GRUMO NEVANO | Piano di strumento integrato del P.R.G. |
| 22 LUG. 2019 | |
| Prot. N° 7867 | |

Adeguamento con procedimento ordinario
(ex art. 10 della L.R. n. 1/2014)

Il Responsabile del Procedimento
ing. Salvatore Elagiello

Il Responsabile del Settore
dott. Vittorio Ferrante



Sommario

| | |
|--|----|
| TITOLO I - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SIAD – REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI | 5 |
| Art. 1 - Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo - Regolamento per le attività commerciali..... | 5 |
| Art. 2 - Elaborati dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo..... | 5 |
| Art. 3 - Zone Commerciali comunali..... | 5 |
| | |
| TITOLO II – COMMERCIO SU AREE PRIVATE..... | 6 |
| Art. 4 - Classificazione degli esercizi commerciali | 6 |
| Art. 5 - Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per i MAP - Mercati su Area Privata | 9 |
| Art. 6 - Documentazione minima da produrre per la richiesta dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti..... | 9 |
| Art. 7 - Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita..... | 11 |
| Art. 8 - Orari esercizi commerciali | 11 |
| | |
| TITOLO III – ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 12 |
| Art. 9 – Liberalizzazione della consumazione sul posto in esercizi di vicinato..... | 12 |
| Art. 10 – Liberalizzazione della somministrazione di alimenti e bevande..... | 13 |
| ART. 11 – Liberalizzazione del settore della vendita di quotidiani e periodici..... | 13 |
| Art. 12 – Liberalizzazione dei distributori di carburante..... | 14 |
| Art. 13 – Liberalizzazione dei servizi accessori ed integrativi agli impianti di distribuzione di carburante..... | 14 |

| | |
|--|----|
| TITOLO IV - STANDARDS DI QUALITÀ ED ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO..... | 14 |
| Art. 14 – Norme per l'arredo commerciale urbano..... | 14 |
| | |
| TITOLO V - CENTRI COMMERCIALI NATURALI..... | 15 |
| Art. 15 – Definizione..... | 15 |
| Art. 16 – Attuazione dei centri commerciali naturali. | 15 |
| | |
| TITOLO VI - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGOLAMENTO MERCATO COMUNALE | 16 |
| Art. 17 - Definizioni..... | 16 |
| Art. 18 - Orari del commercio su aree pubbliche e caratteristiche dei banchi e degli spazi | 17 |
| Art. 19 - Rilascio delle Autorizzazioni per il commercio su posteggi (tipo A – tipo B) | 19 |
| Art. 20 - Autorizzazioni per il commercio su posteggi | 21 |
| Art. 21 - Posteggi occasionalmente liberi - Assegnazione giornaliera | 21 |
| Art. 22 - Sub-ingresso | 22 |
| Art. 23 - Modifica del settore merceologico autorizzato | 23 |
| Art. 24 - Scambio di posteggio | 23 |
| Art. 25 - Ampliamento del posteggio | 23 |
| Art. 26 - Presenze e assenze nei mercati | 23 |
| Art. 27 - Mercati straordinari | 24 |
| Art. 28 - Produttori agricoli | 24 |
| Art. 29 - Cambiamento di residenza dell'operatore | 24 |
| Art. 30 - Modalità di eventuale sospensione del commercio su aree pubbliche | 25 |
| Art. 31 Individuazione di future aree mercatali..... | 25 |
| Art. 32 - Istituzione di un mercato | 25 |
| Art. 33 - Mercati domenicali e festivi..... | 26 |
| Art. 34 - Autorizzazioni per fiere-mercato e sagre..... | 26 |
| Art. 35 - Autorizzazioni stagionali | 27 |

| | |
|--|----|
| Art. 36 - Individuazione delle aree per il commercio itinerante | 27 |
| Art. 37 - Canoni per le aree mercatali attrezzate..... | 27 |
| Art. 38 - Canoni per le aree mercatali non attrezzate | 28 |
| Art. 39 - Eventuali esenzioni dei tributi locali | 28 |
| Art. 40 - Divieti per gli operatori del commercio su aree pubbliche..... | 29 |
| Art. 41 - Revoca, decadenza, rinuncia e sospensione delle Autorizzazioni | 29 |
| Art. 42 - Ordine e pulizia del mercato | 30 |
| Art. 43 - Controllo igienico sanitario | 30 |
| Art. 44 - Esposizione del documento e dei prezzi..... | 30 |
| Art. 45 - Sanzioni | 31 |



TITOLO I - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SIAD – REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 1 - Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo - Regolamento per le attività commerciali

Il Regolamento per le attività commerciali disciplina tutte le attività comportanti le attività commerciali in sede fissa, così come definite dalla L.R. 1/2014 e ss.mm.ii..

Esso è integrato dalle Norme Tecniche di Attuazione dello Strumento di Intervento Attività Distributive del Comune di Grumo Nevano.

Il presente Regolamento garantisce il principio di libertà di impresa e di tutela della concorrenza, l'apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori ed alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e i beni culturali.

Il presente regolamento sostituisce il precedente dispositivo approvato in adeguamento in forma semplificata - giusta delibera di Giunta Comunale n. 11 del 26.01.2017.

Art. 2 - Elaborati dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo

Lo Strumento d'intervento per l'Apparato Distributivo, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2014, è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Planimetria scala 1:2000 inerente la localizzazione delle previsioni commerciali e del centro storico;
- b) Norme di attuazione;
- c) Relazione giustificativa delle scelte operate;
- d) Regolamento per le attività commerciali;
- e) Planimetria dello strumento urbanistico afferente la zonizzazione;
- f) Tabella "A" aggiornata (allegata alle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico);

Art. 3 - Zone Commerciali comunali

Agli effetti del presente regolamento le zone commerciali comunali, indicate nella apposita tavola grafica, sono definite in base alle zone omogenee individuate del PRG adottato, in ultimo, dal Consiglio Comunale con deliberazione n °50 del 29.07.1997:

zona A, corrispondente alle ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo A;

zona B, corrispondente alla ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo B;

zona C, corrispondente alla ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo C;

zona D, corrispondente alla ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo D a specifica destinazione commerciale;

Ai soli effetti del presente regolamento, gli immobili situati in zone di P.R.G. diverse da quelle indicate al comma 1 ed aventi una destinazione d'uso commerciale regolarmente concessa o condonata, vengono considerati come ricadenti in zona di tipo D a specifica destinazione commerciale.

Nella Zona F sottozona "Attrezzature Collettive", è vietato l'insediamento delle medie strutture di vendita inferiori e superiori come indicate nella tabella "A". Tale divieto non incide né sui parametri né sulle destinazioni d'uso delle predette Zone Omogenee "F" come disciplinate dall'art. 17 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale.

La zona F accorpa tutte le aree destinate ad attrezzature collettive del P.R.G.. Queste zone non necessitano di esercizi commerciali se non a supporto di qualche struttura ad uso collettivo esistente o di progetto.

In questi casi specifici sono realizzabili solo unità di vicinato o attività di ristoro (bar, rosticceria).

Le attività di cui al comma precedente devono essere dipendenti dalle strutture ad uso collettivo e dovranno essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con esse.

TITOLO II – COMMERCIO SU AREE PRIVATE

Art. 4 - Classificazione degli esercizi commerciali

Ai sensi del D.Lgs. n.114/98 e della L.R. della Campania n.1/2014, al fine di qualsivoglia valutazione connessa al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, gli esercizi commerciali sono classificati in:

- a) EV - Esercizi di vicinato, per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie di vendita fino a mq 250 (art. 4, comma 1, lett. d, D.Lgs. n.114/98);
- b) EMI - Esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari ingombranti, delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata;
- c) M A/M - Medie strutture, per prodotti alimentari e non alimentari, aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq (art. 4, comma 1, lett. e, D.Lgs. n.114/98);
- d) M E - Medie strutture, per prodotti esclusivamente non alimentari, aventi superficie netta di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq (art. 4, comma 1, lett. e, D.Lgs. n.114/98);

- e) G1 A/M- Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- f) G1 E - Strutture di vendita fino a 15.000 mq, per la vendita di soli prodotti non alimentari;
- g) G2 CQ - Centri commerciali di quartiere o interquartiere: grande struttura di vendita costituita da almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 5.000 mq di vendita;
- h) G2 CI - Centri commerciali inferiori: grande struttura di vendita costituita da almeno 8 esercizi con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita tra 5.001 mq. fino a 15.000 mq;
- i) G2 CS - Centri commerciali superiori: grande struttura di vendita costituita da almeno 12 esercizi, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq;
- j) GACP - Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;
- k) MAP mercato su area privata: costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno 20, la cui singola superficie non superi 80 mq e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 mq;

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 1/2014, non sono considerati centri o parchi commerciali e non formano una struttura funzionale unitaria l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.

La Legge Regionale, in attuazione delle norme di liberalizzazione e di garanzia dei principi da tutelare, ha disciplinato i titoli amministrativi abilitanti l'esercizio delle diverse tipologie di attività commerciali, secondo una precisa ripartizione tra autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come schematicamente riportato in appresso:

| Tipologia di attività | Tipologia di procedura | Titolo amministrativo | L.R. 1/2014 |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------|
| EV | - apertura - ampliamento della SV - ampliamento del settore merceologico- trasferimento di sede | SCIA | art. 15, co. 2 |
| EMI | - apertura - ampliamento della SV - ampliamento del settore merceologico- trasferimento di sede | Autorizzazione | art. 16 |
| MSV | - apertura | Autorizzazione | art. 17, co. 3 |

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | - ampliamento della SV - ampliamento del settore merceologico- trasferimento di sede | | |
| | - apertura per concentrazione - ampliamento di SV per accorpamento- trasferimento di sede con concentrazione/accorpamento - aggiunta di settore merceologico in MSV con attività ultrannuale | SCIA | art. 17, co. 4 e 6 |
| | - ampliamento della SV in MSV con attività ultratriennale | SCIA | art. 17, co. 5 |
| GSV | - apertura - trasferimento di sede/rilocalizzazione - ampliamento della SV - ampliamento del settore merceologico- trasformazione di G2 in G1 o G1 in G2 - trasformazione di MSV/EMI in GSV | Autorizzazione | art. 20, co. 2, 3 e 4 |
| | - ampliamento di SV per accorpamento | SCIA | art. 20, co. 5 |
| MAP | - apertura | Autorizzazione | art. 4, co. 6 |
| Commercio su aree pubbliche | - commercio su posteggi | Autorizzazione | art. 31, co. 2 e 3 |
| | - commercio itinerante | Autorizzazione | art. 31, co. 2 e 4 |
| Forme speciali di vendita | - tutte le procedure | SCIA | artt. da 50 a 55 |

Legenda: **EV**= esercizio di vicinato; **MSV**= media struttura di vendita; **GSV**= grande struttura di vendita; **MAP**= mercato su aree private; **SV**= superficie di vendita.

La predetta suddivisione è attuata in ossequio alla Circolare esplicativa alla L.R. n. 1/2014, considerando, altresì, che ai sensi dei principi generali espressi all'art. 1 della L.R. n. 1/2014, le procedure amministrative relative alle attività commerciali che non sono assoggettate ad autorizzazione dalla medesima disciplina regionale si effettuano a mezzo di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Con i decreti dirigenziali della Direzione generale per lo Sviluppo economico e le attività produttive n.168 del 30 maggio 2019 e n. 220 dell'8 luglio 2019, e con il decreto dirigenziale della Direzione generale per le Politiche culturali e il turismo n.11 del 31 maggio 2019 sono stati definiti i Modelli per tutte le procedure amministrative del commercio su aree private, del commercio su aree pubbliche e delle forme speciali di attività commerciali. Ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo 28/CU del 17 aprile 2019, le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati, adottati con detto accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali".

Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, l'articolo 8, comma 1, della Legge Regionale n. 1/2014 individua nello Sportello Unico per le Attività Produttive quale unico punto di accesso per il richiedente anche per le relative pratiche di edilizia produttiva.

Art. 5 – Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per i MAP - Mercati su Area Privata

1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente.
2. Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare, anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali.
3. Pianta dei posteggi, dei parcheggi ad uso della clientela e delle destinazioni d'uso delle aree.
4. Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
5. Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico.
6. Piano di attuazione del codice del consumo.
7. Impegno al commercio dei prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il due per cento del totale dei prodotti alimentari venduti.

Art. 6 – Documentazione minima da produrre per la richiesta dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti

1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
2. Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
4. Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
5. Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale (documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500);
6. Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
7. Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché di gestione (tre anni);
8. Studio dell'impatto ambientale (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500);
9. Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico;
10. Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura; (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500);

11. Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, nonché del piano di pubblicizzazione delle ricadute occupazionali dell'intervento;
12. Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali;
13. Piano di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per i nuovi edifici commerciali;
14. Piano di attuazione del codice del consumo;
15. Impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti; (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti extralimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri)
16. Impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, per almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti alimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.500)
17. Il piano di recupero e di riuso delle acque meteoriche per gli usi non potabili. (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni delle medie strutture e degli esercizi speciali per merci ingombranti)
18. Considerato che il commercio può essere svolto sia in locali che su aree a ciò destinate, le attività commerciali effettuate non in edifici ma su aree private, debbono comunque essere dotate di adeguate attrezzature per lo svolgimento dell'attività e di servizio per la clientela, anche se di tipo prefabbricato o mobile, dove assistere i frequentatori durante l'effettuazione delle operazioni di acquisto della merce.
19. La Legge Regionale, all'articolo 5, comma 2, prevede l'obbligatoria presenza di spazi ad uso pubblico nell'ambito delle nuove realizzazioni commerciali: *“Negli esercizi commerciali della tipologia delle medie strutture, delle grandi strutture di vendita e degli esercizi speciali per la vendita delle merci ingombranti sono presenti gli spazi ad uso pubblico, di cui almeno la metà destinati a zona verde e gli spazi per la movimentazione delle merci secondo la dotazione stabilita nell'Allegato A2”*. Gli spazi pubblici debbono essere costituiti per almeno il 50% della superficie da aree a verde, intendendosi per tali non solamente le zone destinate a prato, comunque ad andamento non pianeggiante, per evitare che possano essere surrettiziamente utilizzate per parcheggio, ma anche le zone piantumate con alberi, che rappresentino le essenze tipiche del territorio campano oppure di quello mediterraneo. I restanti spazi pubblici possono essere costituiti o da aree a verde con le medesime caratteristiche suesposte, oppure da aree attrezzate per la sosta, l'intrattenimento e il gioco dei frequentatori, in particolare degli anziani e dei bambini. La dotazione delle aree ad uso pubblico è determinata nell'Allegato A2 della Legge Regionale, ove è stabilito che, per quanto riguarda le medie e grandi strutture, il coefficiente ivi previsto è moltiplicato per la superficie di vendita e, invece, per quanto riguarda gli esercizi speciali per le merci ingombranti, il coefficiente è moltiplicato per la superficie lorda. Con riferimento alle attività costituenti un parco commerciale, la dotazione de qua dei singoli esercizi è incrementata del 25% rispetto allo standard ordinario e, qualora nel parco commerciale vi sia qualche struttura distributiva con la superficie di vendita maggiore di mq 25.000, essa sconterà una dotazione incrementata del 30%.

Art. 7 – Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita

L'insediamento delle grandi strutture di vendita è soggetto ai seguenti parametri qualitativi di valutazione:

- a. studio dell'impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio; si intende positivamente riscontrato lo studio di impatto ambientale da cui risulta che l'intervento commerciale è compatibile con l'assetto ambientale oppure previe opportune prescrizioni;
- b. studio del traffico, contenente la descrizione dell'incidenza che il traffico della clientela dell'insediamento commerciale avrà sul sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del territorio; lo studio del traffico, asseverato da tecnico abilitato, corrisponde al riscontro del sistema viario esistente e di quello di progetto ricadente nel contesto dell'insediamento della grande struttura di vendita;
- c. piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel contesto della nuova struttura distributiva;
- d. analisi delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette, che la realizzazione della grande struttura di vendita apporterà, nonché delle procedure predisposte per assicurare la necessaria trasparenza nella pubblicizzazione delle opportunità lavorative;
- e. piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206/2005, contenente le modalità operative attraverso le quali la normativa sarà tradotta in servizio per il cliente;
- f. piano energetico che indica l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, a partire dal valore del trenta per cento al momento dell'apertura, intendendosi per nuovi edifici commerciali, gli edifici che sono realizzati completamente ex novo, non ricadendo in tale fattispecie né gli ampliamenti dimensionali delle strutture commerciali o degli immobili esistenti, né le ristrutturazioni edilizie, ancorché effettuate con demolizione e ricostruzione; non sono comunque soggetti a tale disposizione di promozione delle fonti energetiche rinnovabili i nuovi edifici realizzati nelle zone territoriali omogenee A, B e C.

Art. 8 – Orari esercizi commerciali

Gli orari e le giornate di apertura – chiusura al pubblico, sono rimesse alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle seguenti disposizioni, della L.R. 1/2014 e dell'art. 31 comma 2 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214:

1. Gli esercenti devono rendere noto al pubblico l'orario quotidiano e i giorni di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, dandone relativa comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune con un preavviso almeno di dieci giorni, consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività.
2. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. Campania n.1/2014, si sancisce che:

- a. Gli esercizi di vicinato posti nelle zone precedentemente definite quale centro storico sono esonerati dall'obbligo del rispetto dei periodi fissati per le vendite straordinarie;
 - b. Gli altri esercizi, indipendentemente dalla dimensione della superficie di vendita e dalla zona di localizzazione, possono rimanere aperti al pubblico dalle ore 07.00 alle ore 24.00, liberamente determinate dall'esercente.
3. Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 24 della L.R. 1/2014.
 4. In tutti i casi, l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività.

TITOLO III – ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 9 – Liberalizzazione della consumazione sul posto in esercizi di vicinato

1. E' soppresso il divieto del consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività può essere avviata senza la necessità di autorizzazioni, comunicazioni, permessi e nulla-osta fermi restando i requisiti igienici e gli eventuali obblighi di notifica ai sensi del reg. Ce 852/2004. Sono inoltre fatte salve le previsioni del vigente regolamento comunale di igiene.

Si intende per:

Esercizio di vicinato: l'attività economica, anche di natura non commerciale (es. artigiana) che abbia presentato comunicazione di avvio di attività ai sensi dell'art. 7 del dlgs 114/1998. Ai fini del presente atto l'esercizio di vicinato "non commerciale" potrà vendere per il consumo sul posto i prodotti di gastronomia come successivamente definiti anche se non oggetto della comunicazione di cui all'art. 7 del d.lgs 114/1998 in quanto prodotti presso l'esercizio;

Prodotti di gastronomia: panini, pizzette, tramezzini, focaccia, sandwich, toast, salumi, formaggi, pizze, gelati ed altri analoghi prodotti a condizione che non richiedano operazioni di cucinatura, fatta eccezione per il semplice riscaldamento anche mediante forno a microonde; primi e secondi piatti precotti; altri prodotti che possono farsi rientrare nella definizione normativa in base alla comune esperienza anche in considerazione delle tradizioni locali o etniche. Spetta all'amministrazione la dimostrazione della non appartenenza di un determinato prodotto ai "prodotti di gastronomia" ai fini della contestazione di eventuali illeciti amministrativi. I soggetti abilitati alla vendita per il consumo immediato di prodotti di gastronomia possono vendere per il medesimo fine anche i prodotti necessari alla corretta fruizione dei prodotti di gastronomia (acqua, bibite, dessert ecc...).

Locali dell'azienda: tutti gli spazi a disposizione dell'azienda, a qualunque titolo, sia su area privata che su area pubblica purché all'interno dell'esercizio o su pertinenze anche esterne.

Arredi dell'azienda: tutti gli arredi utili per la migliore fruizione dei prodotti consumabili sul posto ivi compresi tavoli, sedie, suppellettili ecc...

Somministrazione assistita: Attività materiale consistente nel servizio al tavolo del cliente. A tal fine il gestore dovrà limitarsi alla consegna dei prodotti al banco e non potrà svolgere funzioni di servizio mediante menù o altro servizio assistito. Sono esclusi dal divieto i servizi di assistenza a soggetti portatori di handicap, donne in gravidanza, anziani e minori di età inferiore ai 14 anni.

Art. 10 – Liberalizzazione della somministrazione di alimenti e bevande

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del d.l. 223/2006 e della vigente normativa è soggetta al solo possesso dei requisiti morali e professionali senza la previsione di ulteriori criteri qualitativi per l'avvio dell'attività.

2. Devono considerarsi abrogati i parametri numerici previsti nella precedente normativa comunale di attuazione della legge 287/1991 e della disciplina regionale in materia ed ogni altro vincolo o barriera di accesso al mercato diverso dai requisiti minimi previsti dalla normativa regionale.

ART. 11 – Liberalizzazione del settore della vendita di quotidiani e periodici

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 170/2001 non è più soggetta ai limiti e restrizioni consistenti in:

- rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

2. Si devono considerare pertanto superati, dalla data di approvazione del presente atto:

i contingenti numerici previsti dalla normativa di settore ivi compresi quelli contenuti nel piano comunale delle edicole;

le distanze fra esercizi similari o da altre attività economiche.

la zonizzazione comunale in materia.

3. Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto (sia nella forma del punto esclusivo che nella forma del punto non esclusivo) della segnalazione di inizio di attività ad efficacia immediata.

Art. 12 – Liberalizzazione dei distributori di carburante

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali.
2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili.

Art. 13 – Liberalizzazione dei servizi accessori ed integrativi agli impianti di distribuzione di carburante

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, sono da intendersi abrogate o comunque disapplicate le disposizioni che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, in un impianto di distribuzione di carburanti o nella stessa area di pertinenza dello stesso, attività e servizi integrativi quali:

- somministrazione di alimenti e bevande
- vendita di quotidiani e periodici
- svolgimento di attività commerciali
- svolgimento di attività artigianali
- fornitura di servizi ricettivi e turistici
- altre attività e servizi compatibili con la gestione dell'impianto.

2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili.

TITOLO IV - STANDARDS DI QUALITÀ ED ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO

Art. 14 – Norme per l'arredo commerciale urbano

1. Al fine di garantire le condizioni per il miglioramento e lo sviluppo della rete distributiva nel CENTRO STORICO, elevandone gli standards qualitativi dell'offerta intesa nel senso più ampio del termine, l'amministrazione prevede, con successivo provvedimento a disciplinare:

- La parziale pedonalizzazione del centro storico;
- La individuazione di strade, che attraverso particolari progetti di arredo e riqualificazione, potranno assumere il carattere di una specifica specializzazione merceologica;
- La definizione di incentivi economici per i progetti di riqualificazione.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 lett. d) della legge regionale n. 1/2014, si prevede la deroga, per i fabbricati esistenti, dalle norme relative alle altezze interne dei locali da destinare al commercio al dettaglio, se dette altezze sono, comunque, pari ad almeno 2,70 metri, fermo restando i requisiti igienico sanitari e di sicurezza.

3. Per tutelare le risorse formali della Città, valorizzandone i caratteri del tessuto urbano preesistente, l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento da altra zona di esercizi di vicinato ed il subingresso in esercizi esistenti, nel CENTRO STORICO, l'amministrazione prevede di emanare apposito disciplinare in ordine al rispetto delle norme relative alle caratteristiche morfologiche di insegne e vetrine e degli elementi di arredo esterno.

In particolare saranno stabiliti i criteri minimi in ordine a:

- a) *Vani d'accesso*
- b) *Vetrine*
- c) *Insegne*
- d) *dehors*
- e) *Tende*
- f) *Pensiline*
- g) *Impianti*
- h) *Chiusure*

L'aspetto esteriore degli esercizi commerciali non deve mai interferire con i caratteri architettonici degli edifici in cui l'esercizio è inserito, compromettendone la riconoscibilità.

TITOLO V - CENTRI COMMERCIALI NATURALI

Art. 15 – Definizione

1. I Centri commerciali naturali, o spontanei, sono i luoghi e gli spazi aperti o coperti (vie, piazze, porticati, gallerie, aree mercatali) ubicati all'interno di un'area commerciale spontanea, specificamente caratterizzati dall'offerta commerciale ivi insediata, e resi funzionali da un programma unitario di promozione commerciale e di gestione dei servizi.

Art. 16 – Attuazione dei centri commerciali naturali.

1. L'Amministrazione comunale, d'intesa con le categorie commerciali, favorisce la costituzione di "Associazioni di Via" nelle "aree commerciali spontanee". La costituzione ed il mantenimento di un centro commerciale naturale, sono regolati da un'apposita convenzione da stipularsi tra il Comune e il soggetto giuridico rappresentante gli operatori commerciali. Oggetto della suddetta convenzione sarà la disciplina delle nuove aperture, l'eventuale concessione d'aree per parcheggi, servizi e attrezzature a servizio del centro commerciale; la redazione ed attuazione di "progetti di strada" per la definizione di un'immagine unitaria

delle **devanture** degli esercizi e dell'arredo urbano; l'attuazione d'iniziative d'interesse generale tese al conseguimento di una migliore funzionalità delle aree commerciali stesse con particolare riguardo al funzionamento del servizio di nettezza urbana, delle misure di sicurezza, all'individuazione delle aree e degli orari di carico e scarico, alla regolamentazione della sosta autoveicoli, alla regolamentazione delle forme pubblicitarie.

TITOLO VI - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGOLAMENTO MERCATO COMUNALE

Art. 17 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si intendono:

- a) commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) operatore, il commerciante su aree pubbliche, titolare di autorizzazione, che vende al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su posteggio in concessione o in forma itinerante;
- d) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;
- e) mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- f) mercato in sede propria, il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dallo SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;
- g) mercato su strada, il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- h) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i) sagra, la manifestazione di interesse prettamente locale che si svolge in modo ricorrente od occasionale, in coincidenza di particolari avvenimenti religiosi o altre ricorrenze folcloristiche o di tradizione locale;
- j) presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;

- k) presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha esercitato l'attività in tale fiera;
- l) per "spunta", l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- m) per "spuntista", l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare un posto non occasionalmente occupato dall'operatore in concessione o non ancora occupato;
- n) per "attività stagionali", quelle attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano flussi turistici stagionali;
- o) per "chiosco", un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica o materiale;
- p) per "negozi mobile", il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- q) per "banchi temporanei", attrezzature di esposizione facilmente smontabili e asportabili al termine dell'attività commerciale;
- r) per "fiera-mercato", la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, specializzati in oggetti usati, anticherie, opere d'arte, di pittura, di scultura, collezionismo, hobbismo, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini;
- s) per "miglioria", la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato o fiera oppure in istituendo mercato o fiera, allo scopo di migliorarne la propria posizione;
- t) per "autorizzazione di tipo A", l'atto amministrativo che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo decennale di un posteggio nonché all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, che è rilasciato dal Comune sede del posteggio;
- u) per "autorizzazione di tipo B", l'atto amministrativo che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente in forma itinerante, nonché alla vendita al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, che è rilasciato dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica.

Art. 18- Orari del commercio su aree pubbliche e caratteristiche dei banchi e degli spazi

1. Nel territorio di Grumo Nevano il mercato si svolge con cadenza settimanale, il mercoledì, dalle ore 7,00 alle ore 12,30, nella sede di Via Mazzini e traverse, nell'area appositamente individuata.

2. Laddove non sia diversamente previsto, si applicano ai commercianti su aree pubbliche le medesime norme dettate per il commercio in sede fissa.

3. L'accesso degli operatori può avvenire solamente nell'ora precedente all'inizio del mercato; il loro deflusso può e deve avvenire esclusivamente nell'ora successiva alla chiusura del mercato. Nessuna contrattazione o prenotazione può essere effettuata prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

4. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non si effettuerà. In tal caso il Sindaco può, a richiesta delle Organizzazioni di categoria, autorizzare lo svolgimento del mercato, ove le condizioni della circolazione, oppure altre di pubblico interesse, lo consentano.

5. Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 1/2014, lo svolgimento dei mercati nei giorni festivi e di domenica è consentito esclusivamente per:

- mercato straordinario,
- mercato dell'antiquariato e del collezionismo

Per le seguenti tipologie, lo svolgimento in giorni festivi e di domenica è consentito solo se già esistenti all'entrata in vigore della L.R. 1/2014:

- mercato giornaliero o rionale,
- mercato stagionale
- mercato specializzato

6. La vendita di prodotti alimentari deve essere esercitata nel rispetto della normativa vigente, con le modalità, i veicoli e le attrezzature necessarie a garantire che gli stessi siano protetti da contaminazioni esterne e conservati in maniera adeguata. In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie. La mancata osservanza di tali norme è motivo di revoca dell'autorizzazione.

7. Le merci in vendita devono essere distribuite sugli appositi banchi posizionati all'interno degli spazi, delimitati a loro volta da specifica segnaletica orizzontale, e la cui superficie è quella risultante dall'allegata planimetria nella quale vengono singolarmente individuati e progressivamente numerati.

I banchi di vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di mt. 0.50. Il tendone a copertura del banco deve avere un'altezza minima da suolo di mt. 2.00 misurata dalla parte più bassa e non può sporgere oltre il confine dello spazio assegnato. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi non possono essere inferiori a mt. 2,50 misurati sulla segnaletica orizzontale.

Esse dovranno essere sempre lasciate libere da cose per consentire il regolare transito dei clienti e per i casi di emergenza, così com'è altresì vietato occupare anche in minima parte ogni altro spazio non destinato alla vendita e oggetto di specifica concessione.

Le dimensioni globali delle aree occupate dal mercato, escluso il parcheggio, devono essere tali da consentire all'operatore un'adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.

I posteggi devono avere una superficie utile da poter essere utilizzata anche dagli automezzi attrezzati con punti di vendita.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di mt. 0.50 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose e attrezzature.

Tutte le merci devono essere distribuite per la vendita sui banchi.

E' consentita l'esposizione a terra solo per calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e complementi di arredo. E' fatto divieto assoluto di svolgimento dell'attività al di fuori delle aree di sosta appositamente individuate, pena la revoca dell'autorizzazione.

I venditori che utilizzano le aree di sosta sono tenuti alla pulizia delle stesse, e tenerle libere da rifiuti o materiale di qualsiasi genere. La contestazione per mancata pulizia delle aree per più di due volte è motivo di decadenza dalla concessione.

Art. 19 - Rilascio delle Autorizzazioni per il commercio su posteggi (tipo A – tipo B)

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a posto fisso - Autorizzazioni di tipo A - sono rilasciate dal Responsabile del SUAP, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n.114/98, per i settori alimentare e non alimentare, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, secondo le procedure disposte ai sensi dell'art. 32 della L.R. Campania n. 1/2014.
2. I posteggi sono dati in concessione per 10 anni, con indicazione nell'autorizzazione amministrativa del luogo determinato di attività. L'autorizzazione può essere tacitamente rinnovata, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98.
3. Per rilasciare le Autorizzazioni di tipo A, il Comune di Grumo Nevano deve disporre di posteggi e deve aver seguito la procedura prevista dalla L.R. Campania n.1/2014 per la comunicazione alla Regione Campania, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, del numero dei posteggi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie e l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare, o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato.
4. Non è consentito attivare alcun procedimento di assegnazione prima che la Regione renda pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili nonché il modello di Bando cui il Comune deve uniformarsi.
5. Entro 45 giorni, la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di Bando cui il Comune deve uniformarsi: in data antecedente a tale pubblicazione non è consentito attivare alcun procedimento di assegnazione.
6. Prima di procedere alla comunicazione alla Regione dell'elenco dei posteggi liberi da assegnare in concessione mediante il Bando di cui sopra, il Comune provvede, su richiesta degli operatori interessati, agli spostamenti di posteggio nel rispetto delle graduatorie di ciascuna fiera e mercato e, per ordine decrescente, delle seguenti condizioni:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;

- b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
- c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di settore merceologico diverso;
- d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di settore merceologico diverso;
- e) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
- f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio della originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa in caso di subentro nella titolarità dell'azienda.

6. Il Comune entro 20 giorni dalla predetta pubblicazione, emana (e pubblica sul BURC) il Bando per indire la gara di assegnazione dei posteggi, precisandone il luogo, la periodicità dell'uso e l'eventuale vincolo merceologico, nonché ogni informazione utile per assicurare la massima trasparenza al procedimento di assegnazione.

7. I soggetti interessati, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul BURC, devono trasmettere al Servizio Commercio su aree pubbliche le domande di partecipazione al Bando o mediante raccomandata A.R. o mediante consegna all'Ufficio Protocollo Generale del Comune. Nel caso in cui il 20° giorno dalla data di pubblicazione del Bando sul BURC sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo.

Ai fini del rispetto di detto termine, fa fede rispettivamente o la data di spedizione della raccomandata A.R. o la data di registrazione al Protocollo Generale.

8. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande, secondo i criteri di priorità fissati dall'art. 32 della L.R. Campania 1/2014:

a. maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree, valutabile in riferimento all'anzianità di esercizio dell'impresa, compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, ha una specifica valutazione nel limite del quaranta per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b. nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;

c. presentazione di apposita documentazione che attesta la regolarità della posizione dell'impresa, individuale e societaria ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;

d. per le nuove autorizzazioni, l'obbligo di presentazione di idonea documentazione che attesta la regolarità della posizione d'impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali mediante il documento unico di regolarità contributiva, di seguito denominato DURC, decorre dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La concessione dei posteggi ha validità decennale ed è strettamente personale. Essa non può essere trasferita a terzi se non con la cessione in proprietà dell'attività. In ogni caso nessuno può essere titolare di più di due concessioni di suolo pubblico nello spazio adibito a mercato settimanale. Alla scadenza della concessione si procede secondo i criteri previsti dal presente regolamento. In ogni caso non sarà autorizzato il trasferimento della concessione laddove il cedente abbia omissso il pagamento della tassa di occupazione.

Al rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio itinerante su aree pubbliche di tipologia B provvede il Comune in cui si intende avviare l'attività. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni competenti convertono d'ufficio in nuove autorizzazioni le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della previgente normativa

Art. 20 - Autorizzazioni per il commercio su posteggi

Le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2010, e già prorogate per effetto dell'art. 70, comma 5, del citato decreto fino alla data del 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, cioè fino all' 8 maggio 2017. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi, sono prorogate fino al termine di tale periodo, cioè fino al 5 luglio 2017.

Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali intendono esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono effettuate dal Comune sede di mercato secondo quanto stabilito dal regolamento del mercato stesso.

Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto, a far data dalla entrata in vigore del presente Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo, mediante la sostituzione del titolo o mediante l'apposizione di un timbro di convalida.

Qualora il Comune, per motivi di pubblico interesse, riduca i posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione, se disponibile, di altro posteggio comunale avente almeno la stessa superficie.

Art. 21 - Posteggi occasionalmente liberi - Assegnazione giornaliera

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, durante il periodo di non utilizzazione, sono assegnati giornalmente a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto

del settore merceologico, e, per ordine decrescente, delle seguenti condizioni:

- a) maggior numero di presenze maturate nel mercato;
- b) maggiore anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda;
- d) anzianità dell'operatore;
- e) sorteggio tra soggetti con i medesimi requisiti.

Art. 22 – Sub-ingresso

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio è personale. Il trasferimento dell'autorizzazione avviene a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
2. La reintestazione di un'autorizzazione è effettuata a mezzo di SCIA, corredata dalla dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesta il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e presentata allo SUAP, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.
3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1, è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne fanno domanda, se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile; in ogni caso il soggetto reintestataro dell'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'articolo all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
4. L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, inizia l'attività soltanto dopo aver acquisito i requisiti e chiesto l'autorizzazione al Comune con apposita istanza.
5. Il soggetto di cui al comma 4, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data in cui ha acquisito il requisito, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatto salva la richiesta di proroga.
6. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti. La SCIA di reintestazione è presentata dal cessionario al Comune in conformità delle disposizioni di cui al comma 2
7. Il sub-ingresso nella gestione e nella proprietà dell'attività di commercio su aree pubbliche è effettuato dal Comune:
 - a) sede del posteggio per l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a) della L.R. 1/2014;
 - b) di residenza del subentrante per l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) della L.R. 1/2014.

Art. 23 - Modifica del settore merceologico autorizzato

In caso di domanda per la modifica del settore merceologico dell'autorizzazione, il Comune consente la variazione dell'autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e professionali dell'operatore richiedente, e sempre che il posteggio assegnato consenta l'inserimento della tipologia dei prodotti di cui all'istanza. La richiesta s'intende accolta qualora non sia comunicato, entro trenta giorni, l'eventuale diniego.

Art. 24 - Scambio di posteggio

L'eventuale scambio di posteggio fra operatori, nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può avvenire solamente dopo l'autorizzazione concessa dal Comune, che può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei bandi di concorso.

Art. 25 - Ampliamento del posteggio

E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda, che l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente, che i posteggi - anche se funzionalmente possono essere considerati come un'unica azienda - siano divisi o separati, al fine di conservare gli spazi operativi previsti nel mercato, e che la superficie risultante non ecceda 100 metri quadrati.

Art. 26 - Presenze e assenze nei mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite; qualora non sia presente entro 60 minuti dall'orario stabilito, sarà considerato assente, senza rimborso della tassa giornaliera corrisposta. Lo spazio in questione potrà essere assegnato ad altro commerciante tratto dai ruolini di spunta.
2. E' obbligatoria la permanenza dell'operatore per tutta la durata del mercato, per cui, in caso contrario, l'operatore, fatti salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
3. La Polizia Municipale provvederà ad annotare le presenze e le assenze degli operatori.
4. Ai fini della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o, in caso di Società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza.

In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati in forza di apposita annotazione scritta sull'autorizzazione.

Art. 27 - Mercati straordinari

I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di un mercato tradizionale, sono programmati, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate ai fini della revoca per mancata attività.

Art. 28 - Produttori agricoli

1. L'attività per i produttori agricoli è autorizzata ai sensi della legge n. 59/63 oppure a seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e del D.P.R. 300/92, cui consegue l'attività di vigilanza e di controllo da parte dell'Amministrazione nel successivo lasso temporale di 60 giorni.

La data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, purché regolare e completa, è equiparata alla data di rilascio di un'autorizzazione.

2. Il Comune esperirà opportune indagini per verificare che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione.

L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara pubblicato sul B.U.R.C. regionale e pubblicizzato per le vie cittadine.

Le domande sono inviate al Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) richiesta di posteggio da parte di produttore agricolo non titolare di altre autorizzazioni In ulteriore subordine progressivo:
- b) anzianità di iscrizione allo SCAU;
- c) numero familiari a carico;
- d) anzianità del richiedente;
- e) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.

Art. 29 - Cambiamento di residenza dell'operatore

In caso di trasferimento di residenza, l'operatore, dovrà comunicare al Responsabile del SUAP del Comune di nuova residenza, tutti i dati connessi all'archivio di cui al comma 5 dell'art. 32 della L.R. Campania n. 1/2014.

Art. 30 - Modalità di eventuale sospensione del commercio su aree pubbliche

1. L'eventuale sospensione di un mercato per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario, deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare l'attività secondo calendario.
2. In caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il Sindaco, potrà ordinare la straordinaria e temporanea sospensione delle attività di commercio, al fine di procedere all'immediato ripristino delle condizioni per l'esercizio delle attività previste

Art. 31 - Individuazione di future aree mercatali

La definizione di altre o future aree di mercato terrà conto dei seguenti elementi:

- a) Previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
- b) Norme in materia di viabilità;
- c) Limitazioni e divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- d) Prescrizioni di carattere igienico-sanitario;
- e) Ogni altro motivo di pubblico interesse.

Art. 32 - Istituzione di un mercato

1. L'istituzione di un mercato è disposta con Deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

Nella Deliberazione devono essere indicati:

- a) l'organico dei posteggi;
- b) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- c) il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;
- d) le attrezzature ed i servizi comunali.

La Deliberazione Consiliare sarà trasmessa al competente Ufficio della Giunta Regionale.

2. Nell'istituzione del mercato devono essere identificati adeguati impianti e servizi per gli aspetti igienico-sanitari, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie.
3. Nell'istituire nuovi mercati, saranno privilegiate le zone che consentano la forma di mercato a sviluppo lineare, costituita da due file contrapposte, l'una composta di soli generi alimentari e l'altra di generi non alimentari, con i posteggi per le merceologie trainanti il flusso dei consumatori situati all'estremità

meno favorito dall'accessibilità, onde far osservare al consumatore l'intera offerta, traendone vantaggi di servizio e migliorare la produttività del mercato.

I mercati da istituire devono essere completi di tutte le merceologie riferibili al livello di servizio che vogliono offrire, privilegiando la seguente proporzione:

- a) posteggi del settore alimentare: 35% del totale;
 - b) posteggi del settore extralimentare: 65% del totale.
4. Gli operatori su aree pubbliche, titolari di autorizzazioni da oltre 24 mesi, possono riunirsi in consorzio o società consortili e mettere a disposizione del Comune un'area mercatale, che può essere destinata a tale attività, se compatibile con le previsioni urbanistiche, ed in tale fattispecie i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.
5. Per l'ampliamento del numero dei posteggi e/o l'aumento di frequenza della periodicità di un mercato, si applicano le stesse norme previste per l'istituzione ex novo, ma i relativi provvedimenti sono delegati alla Giunta Comunale.
6. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato sono deliberati con le stesse norme previste per l'istituzione ex novo, ma i relativi provvedimenti sono delegati alla Giunta Comunale. Tali provvedimenti possono essere deliberati esclusivamente sulla base di una documentata variazione della domanda dei consumatori.

Art. 33 - Mercati domenicali e festivi

1. Nei giorni domenicali e festivi, è consentito lo svolgimento di:
 - a) mercati di cui all'art. 40 comma 1 lett. f) g) della L.R. 1/2014;
 - b) mercati di cui all'art. 40 comma 1 lett. a), b), c), d), e) della L.R. 1/2014, se già operanti alla data di entrata in vigore della stessa legge;

Durante lo svolgimento dei mercati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo è consentito agli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, di tenere aperti gli esercizi.

2. Sono fatte salve, comunque, le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari per gli esercizi commerciali.

Art. 34 - Autorizzazioni per fiere-mercato e sagre

1. Per le aree su cui si svolgono fiere-mercato o sagre, le assegnazioni dei siti sono stabilite dal Responsabile del Servizio in base ai criteri fissati nell'apposito Regolamento.

2. Nel Regolamento di istituzione delle fiere-mercato specializzate, si possono riservare siti a soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

Il Responsabile del Servizio può anche assegnare l'area ad Associazioni, Organizzazioni di volontariato ed altre Organizzazioni senza fine di lucro, a condizione che gli operatori che utilizzeranno, temporaneamente, l'area siano muniti dell'autorizzazione per l'itineranza o possano essere parificati ai soggetti autorizzati.

In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Responsabile del Servizio può concedere autorizzazioni temporanee, anche a soggetti non muniti dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.114/98.

3. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi paesi dell'Unione Europea, il Comune può prevedere posteggi temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari o manifestazioni fieristiche apposite.

4. Il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera-mercato o della sagra.

5. In occasione di fiere, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, non ricadenti nel giorno di mercoledì, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee sullo stesso spazio. In ogni caso il Comune può decidere di sospendere o annullare tutte le attività oggetto del presente regolamento, per motivi di ordine pubblico ovvero di tutela della salute pubblica.

Art. 35 - Autorizzazioni stagionali

Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Responsabile del Servizio, con riferimento ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla L.R. 1/2014.

Art. 36 - Individuazione delle aree per il commercio itinerante

1. In considerazione degli aspetti relativi ad accessibilità, viabilità e rapporto con il contesto ambientale, con il presente provvedimento si individuano le aree compatibili con lo svolgimento di commercio itinerante. Le aree prescelte saranno individuate con eventuale Ordinanza Sindacale.

2. L'individuazione di altri o diversi spazi in cui è legittima l'itineranza avviene con ordinanza sindacale, a cadenza annuale, e non comporta questioni di rilevanza urbanistica.

Art. 37 - Canoni per le aree mercatali attrezzate

1. Per tutte le aree mercatali dotate delle attrezzature e dei servizi comunali essenziali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, così come identificate nel presente Strumento, si stabilisce che i canoni

minimi e massimi della tassa di posteggio applicabile dal Comune di Grumo Nevano ai sensi dell'art. 49 della L.R. Campania n.1/2014, siano fissate con tariffe vigenti al momento di approvazione del presente Strumento.

2. E' altresì dovuto, il pagamento da parte degli operatori della Tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il canone potrà essere differenziato nell'ambito del territorio comunale, tenendo conto delle diverse tipologie di mercato.

3. I limiti della tassa di posteggio relativi al mq. annuo sono ricavabili da quelli giornalieri moltiplicati: per 40 settimane e per sette giorni per gli operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico, per il numero di giornate di mercato per gli operatori titolari di posteggio nei mercati periodici.

4. Il Comune, nell'ambito dei limiti minimi e massimi sopra indicati, può graduare nel tempo il previsto incremento della tassa di posteggio. Inoltre, il livello di detta tassa potrà essere differenziato nell'ambito del territorio comunale per tener conto delle diverse tipologie di mercato. Analoga differenziazione può essere prevista a seconda della stagionalità dell'attività di mercato e dell'esistenza o meno di consistenti flussi turistici.

5. Il Comune può istituire forme di abbonamento per un minimo di 40 settimane annue, il cui importo medio per giornata di frequenza non potrà comunque scendere al di sotto dell'aliquota minima stabilita.

6. La tassa di occupazione del suolo, dei banchi di vendita e per tutti i posti in genere da occupare nell'ambito del mercato sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.

7. Per i posteggi di durata temporanea il pagamento della tassa va fatta sul posto a mani dell'incaricato della ditta a cui è stato affidato l'appalto.

8. Per i posteggi fissi il pagamento va fatto all'atto del rilascio della concessione. Chiunque ometta di pagare la tassa fissata o comunque di corrispondere quanto dovuto, dovrà sgomberare immediatamente il posto occupato, salvo ed impregiudicato il sequestro di quanto forma oggetto dell'occupazione abusiva e la contravvenzione dovuta per violazione alle norme regolamentari, nonché la revoca della concessione.

Art. 38 - Canoni per le aree mercatali non attrezzate

Per tutte le aree mercatali non dotate delle attrezzature e dei servizi comunali essenziali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, si stabilisce che la concessione del posteggio è sottoposta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per le attività produttive (TOSAP) mq. per giornata e della Tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi, secondo le tariffe vigenti.

Art. 39 - Eventuali esenzioni dei tributi locali

Il Comune, nell'interesse dei consumatori e per incentivare la presenza del commercio su aree pubbliche, può disporre la esenzione completa o parziale dei tributi locali, sia per i mercati dotati di attrezzature, sia per le aree prive di tali strutture.

Art. 40 – Divieti per gli operatori del commercio su aree pubbliche

E' fatto divieto di danneggiare in qualsiasi modo il suolo dato in concessione per l'esercizio dell'attività, pena il pagamento delle spese per il ripristino.

I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella concessa né occupare spazi comuni riservati al transito, o, comunque, non attribuiti in concessione.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, mentre è consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc e similari, finalizzato all'acquisto dei prodotti, e, in ogni caso, con volume tale da non arrecare alcun disturbo agli altri operatori e ai frequentatori.

Art. 41 - Revoca, decadenza, rinuncia e sospensione delle Autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114/98;
- non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la possibilità di un'eventuale proroga di durata non superiore a sei mesi, per comprovata necessità;
- rimangano assenti dal mercato per più di tre mercoledì, fatti salvi i casi di assenza per giustificato motivo;
- non esercitino personalmente il posto assegnato ovvero lo esercitino a mezzo di sostituto non autorizzato;
- si siano resi responsabili di almeno due violazioni al presente Regolamento;
- non risultino essere in regola con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, della Tarsu, nonché delle eventuali utenze (idriche ed elettriche);
- non risultino essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
- non risultino essere in possesso di "nulla osta" antimafia.

Il titolo amministrativo per l'apertura di un esercizio commerciale è revocato, inoltre, se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo che la sospensione dipende da cause non imputabili al titolare.

Il suolo oggetto di revoca potrà essere assegnato ad altro esercente in possesso dei requisiti e secondo i criteri di cui agli artt. 32 e 33 Legge Regionale 1/2014.

Il settore cui è demandata la vigilanza del mercato, provvede alla registrazione delle assenze e alla successiva assegnazione nel rispetto della destinazione merceologica con l'applicazione della TOSAP e della TARSU dovute. Nel computo delle assenze non viene tenuto conto del mercato, che per qualunque motivo, non ha avuto effettivamente luogo. Sono altresì esclusi da tale computo gli operatori portatori di handicap.

Il Comune informa l'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza, fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento sanzionatorio.

2. I Comuni sede di posteggio per i quali è stata effettuata la rinuncia, assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.
3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.114/98, con il medesimo provvedimento con il quale è irrogata la sanzione amministrativa.

Art. 42 – Ordine e pulizia del mercato

L'ordine e la disciplina del mercato viene assicurata dagli agenti di Polizia Municipale incaricati, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato.

I concessionari dei posti sono personalmente responsabili della manutenzione e buona conservazione del posto assegnato senza apportare alcuna modifica che non sia stata autorizzata dall'Ente concedente.

Cessate le attività di vendita, i venditori hanno l'obbligo di riordinare, pulire il proprio spazio e raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli negli appositi contenitori a ciò destinati.

Ogni violazione alle particolari norme di questo articolo, può portare alla sanzione della sospensione.

Art. 43 - Controllo igienico sanitario

Il controllo igienico sanitario del mercato viene effettuato dall'Autorità Sanitaria Locale e dagli Agenti di Polizia Municipale incaricati.

I venditori di generi alimentari nonché i loro dipendenti, devono essere muniti di tessera sanitaria. Sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente Autorità ed esibire tutte le certificazioni su semplici richieste del personale di Polizia Municipale.

Sullo stesso banco di vendita non sono ammesse l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non, ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolciumi.

Le derrate poste in vendita che non avessero i requisiti di legge o di regolamento o comunque corrispondenti alle norme igienico sanitarie saranno senz'altro sottoposte a sequestro e, quindi, destinate alla distruzione su ordinanza dell'Autorità Sanitaria, senza pregiudizio della relativa contravvenzione.

Sul sequestro l'interessato può presentare reclamo all'Autorità Sanitaria. Sul reclamo deciderà inappellabilmente l'Autorità Sanitaria.

Art. 44 - Esposizione del documento e dei prezzi

E' fatto obbligo per ogni singolo partecipante tenere esposto in modo ben visibile il documento da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione e l'iscrizione nella speciale sezione del registro presso la Camera di Commercio.

L'esercente l'attività di cui al presente regolamento è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi in modo ben chiaro e visibile come previsto dalla vigente normativa.

Presso il Comune è tenuto un registro nel quale sono iscritti tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto l'autorizzazione all'occupazione del posteggio fisso, con l'indicazione della tipologia merceologica, del posto assegnato, della scadenza della concessione ed eventuali rinnovi.

Inoltre è fatto obbligo per il Comune disporre di uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:

- a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
- b) numero e tipologia dell'autorizzazione;
- c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
- d) estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
- e) settori merceologici autorizzati.

Su tale schedario dovranno essere riportati tutti gli eventi riguardanti l'autorizzazione ed i posteggi (sub - ingresso, cambiamenti di residenza del titolare, sospensione, revoche, decadenza, altre variazioni).

Art. 45 - Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune dove si è verificata l'infrazione secondo quanto previsto dall'art. 57 della L.R. 1/2014. Il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal succitato articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

Chiunque violi le norme, le limitazioni e divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dall'entrata in vigore del presente Strumento, è punito con le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n.114/98 e dalla L.R. Campania n.1/2014.

Nel caso di recidive si applicano le norme di cui al presente Regolamento.



Comune di Grumo Nevano



22.08.2013
4867

Città Metropolitana di Napoli

Via Giotto, 4 - c.a.p. 80028 - tel. 081 832.71.11 -

<http://www.comune.grumo-nevano.na.it> pec: ufficio.suap@comune.grumo-nevano.na.it

VIII° SETTORE AREA TECNICA - SERVIZIO S.U.A.P.

STRUMENTO D'INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO

(art. 6 del D. Leg.vo 31 marzo 1998, n.114 e art. 10 della Leg. Rég. 9 gennaio 2014 n°1)

NORME TECNICHE PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Allegato al S.I.A.D.

Piano di strumento integrato del P.R.G

Adeguamento con procedimento ordinario
(ex art. 10 della L.R. n. 1/2014)

Il Responsabile del Procedimento

ing. Salvatore Ragiello

Il Responsabile del Settore

dott. Vittorio Ferrante



NORME TECNICHE PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Le medie strutture di vendita possono essere insediate nelle Zone Territoriali omogenee come indicate nella tabella "A" suindicata in conformità alle N.T.A. del PRG vigente e secondo le seguenti prescrizioni

Zona Omogenee

PRESCRIZIONI

A Sono consentiti esclusivamente insediamenti di medie strutture di vendita M1/AM ed M1/E mediante utilizzo di fabbricati o porzioni di fabbricati esistenti regolarmente assentiti e/o regolarizzati con concessione edilizia in sanatoria rilasciate ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e L. 326/2003, anche con cambio di destinazione d'uso, previo rilascio di Permesso di Costruire. Nei lotti liberi è vietato la localizzazione di medie strutture di vendita.

B e C Sono consentiti insediamenti di medie strutture di vendita M1/AM ed M1 E ed M2/AM ed M2 E esclusivamente mediante utilizzo di fabbricati o porzioni di fabbricati esistenti anche con cambio di destinazione d'uso, previo rilascio di Permesso di Costruire. Nei lotti liberi è vietato la localizzazione di medie strutture di vendita.

D Nelle sottozone D1u1, D1u2 e D1u3 sono consentiti gli insediamenti delle medie strutture di vendita M1/AM ed M1 E ed M2/AM ed M2 E mediante l'utilizzo di fabbricati o porzioni di fabbricati esistenti anche mediante cambio di destinazione d'uso previo rilascio di Permesso di Costruire.

Nelle aree libere gli insediamenti delle medie, strutture nelle sottozone di cui sopra, si attuano secondo le procedure previste dalle N.T.A. del P.R.G. vigente;

Nelle sottozone D1a, D1b e D1c, sono consentiti gli insediamenti delle medie strutture mediante l'utilizzo di fabbricati o porzioni di fabbricati esistenti anche mediante cambio di destinazione d'uso, previo rilascio di Permesso di Costruire.

Nelle aree libere è vietato l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita.

Nelle aree ricadenti nella sottozona D2' la localizzazione di medie strutture di vendita M1/AM ed M1 E ed M2/AM ed M2 E è soggetta alla previa redazione di P.U.A. secondo le procedure previste dalle N.T.A. del P.R.G. vigente;

L'insediamento della struttura commerciale G2CQ è soggetto a P.U.A, ed è consentito solo nella sottozona D2' del P.R.G. vigente.

F Nella Zona F sottozona "Attrezzature Collettive", è vietato l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita.



Comune di Grumo Nevano




TABELLA "A" AGGIORNATA (Allegato alle N.T.A. del S.I.A.D.)

| ZONE TERRITORIALI OMOGENEE | | A | B | C | D | F | (Attrezzature Collettive) |
|----------------------------|---|---|---------|---|---------|---|---------------------------|
| EMI | SUPERFICIE MASSIMA DI VENDITA (mq) PARCHEGGI | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 |
| | | | 0,80 SI | 0 | 0,80 SI | 0 | 0 |
| M AM | SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| M AM | SUPERFICIE MASSIMA DI VENDITA (mq) PARCHEGGI | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |
| | | | | | 1,50 Su | 0 | 0 |
| M E | SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO | 0 | | | 5* | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| M E | SUPERFICIE MASSIMA DI VENDITA (mq) PARCHEGGI | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 |
| | | | 0,80 Su | | 0,80 Su | 0 | 0 |
| G1 AM | SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| G1 AM | SUPERFICIE MASSIMA DI VENDITA (mq) PARCHEGGI | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |
| | | | | | 1,00 Su | 0 | 0 |
| G2 CQ | SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO | 0 | | | 5* | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| G2 CQ | SUPERFICIE MASSIMA DI VENDITA (mq) PARCHEGGI | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
| | | | | | 2,00 Su | 0 | 0 |
| G2 CQ | SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO | 0 | | | 5* | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

* I servizi igienici per la clientela sono in numero di cinque eci; determinati, due per ogni sesso ed un servizio igienico per tiersamento abili. Altresì si dovrà prevedere un pubblico esercizio per la somministrazione di bevande.

SI: superficie lorda

Su: superficie di vendita



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Sig. Giovanni Landolfo

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 13/11/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/11/2019

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __/11/2019

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante